

Toscana

L.R. 18-5-1998 n. 25

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati.

Pubblicata nel B.U. Toscana 28 maggio 1998, n. 19.

Epigrafe

TITOLO I

Principi generali

Art. 1 - Finalità ed oggetto della legge.

Art. 2 - Definizioni.

Art. 3 - Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti.

Art. 4 - Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

TITOLO II

Competenze

Art. 5 - Competenze della Regione.

Art. 6 - Competenze delle Province. Attribuzione di funzioni ai circondari.

Art. 6-bis - Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

Art. 6-ter - Disciplina delle intese con l'Autorità marittima.

Art. 6-quater - Norma transitoria.

Art. 7 - Competenze dei Comuni.

Art. 8 - Organi istruttori della Regione e della Provincia.

TITOLO III

Piano di gestione dei rifiuti

Art. 9 - Contenuti del Piano regionale.

Art. 10 - Procedimento per l'approvazione del piano regionale.

Art. 11 - Contenuti dei piani interprovinciali.

Art. 12 - Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano.

Art. 12-bis - Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.

Art. 12-ter - Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale.

Art. 13 - Effetti del Piano regionale.

Art. 14 - Effetti del Piano interprovinciale.

TITOLO IV

Norme per l'esercizio delle funzioni

Art. 15 - Agenzia regionale recupero risorse.

Art. 16 - Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti.

Art. 17 - Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia.

Art. 18 - Attività sperimentali.

Art. 19 - Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero.

Art. 20 - Interventi di bonifica.

Art. 20-bis - Disposizioni relative ai siti minerari.

TITOLO V

Controlli e poteri sostitutivi e straordinari

Art. 21 - Provvedimenti straordinari.

Art. 22 - Vigilanza ed attività sostitutiva.

TITOLO VI

Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.).

Art. 23 - Comunità d'ambito.

Art. 23-bis - Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti.

Art. 24 - Delimitazione degli A.T.O.

Art. 25 - Autosufficienza - Atti di indirizzo regionali Sistemi d'A.T.O. Poteri regionali.

Art. 26 - Competenze della Comunità di ambito.

Art. 27 - Piani industriali.

TITOLO VII

Norme finanziarie, sistema sanzionatorio e disposizioni finali e transitorie

Art. 28 - Finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti.

Art. 28-bis - Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate.

Art. 29 - Norma finanziaria.

Art. 30 - Sanzioni amministrative.

Art. 30-bis - Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

Art. 30-ter - Trattamento dei rifiuti.

Art. 31 - Disposizioni transitorie.

Art. 31-bis - Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo

30-bis.

Art. 31-ter - Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

Art. 32 - Abrogazioni.

Allegato A - Tabella determinazione ammontare tributo - art. 30-bis

L.R. 18 maggio 1998, n. 25 ⁽¹⁾.

Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati ⁽²⁾.

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 28 maggio 1998, n. 19.

(2) Per l'approvazione dell'elaborato tecnico "Indirizzi per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti di imballaggio", vedi la [Delib.G.R. 13 aprile 2001, n. 385](#). Vedi anche la [Delib.G.R. 22 gennaio 2001, n. 41](#), la [Delib.C.R. 16 gennaio 2002, n. 2](#), la [Delib.G.R. 25 febbraio 2002, n. 180](#), la [Delib.G.R. 6 maggio 2002, n. 438](#), la [Delib.G.R. 15 novembre 2004, n. 1134](#) e il [D.Dirig. 18 novembre 2004, n. 7268](#) e la [Delib.G.R. 20 febbraio 2006, n. 108](#).

TITOLO I

Principi generali

Art. 1

Finalità ed oggetto della legge.

1. La Regione, con la presente legge, in attuazione del [D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22](#) «Attuazione della [direttiva 91/156/CEE](#) sui rifiuti, della [direttiva 91/689/CEE](#) sui rifiuti pericolosi e della [direttiva 94/62/CE](#) sugli imballaggi e rifiuti di imballaggi», detta norme in materia di gestione dei rifiuti e per la messa in sicurezza, la bonifica e il ripristino ambientale dei siti inquinati e sostiene, anche con risorse finanziarie, tutte le iniziative volte alla realizzazione di un sistema di gestione dei rifiuti che promuova la raccolta differenziata, la selezione, il recupero e la produzione di energia nonché interventi per la bonifica ed il conseguente ripristino ambientale dei siti inquinati.

2. La regione definisce indirizzi affinché gli interventi rispondano a criteri di economia, di efficienza e di efficacia nella esecuzione e nella gestione, assicurando anche attraverso efficaci azioni di controllo le massime garanzie di protezione ambientale.

3. La Regione persegue inoltre l'articolazione territoriale degli atti di programmazione, di quelli di gestione e dell'esercizio delle funzioni amministrative in attuazione degli [articoli 4 e 19 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267](#) (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali) e successive modifiche e dell'[art. 4, comma 3, della L. 15 marzo 1997, n. 59](#) «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa» ⁽³⁾. A tal fine ripartisce le competenze, disciplina gli atti e le procedure di programmazione, di gestione, di controllo e di sostituzione oltre a prevedere interventi speciali in caso di necessità.

4. La Regione favorisce la più ampia partecipazione dei cittadini singoli e associati alla formazione dei piani previsti dalla legge e al controllo della gestione dei rifiuti. Quota parte delle risorse finanziarie

stanziata dalla Regione, dagli Enti locali e dalle Comunità d'ambito per i fini della presente legge, è destinata alla creazione di opportunità di partecipazione dei cittadini singoli o associati ai processi di pianificazione e di realizzazione della gestione dei rifiuti, attraverso la messa a disposizione di strumenti di comunicazione e d'informazione.

(3) Periodo così modificato dall'*art. 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

Art. 2 *Definizioni.*

1. Ferme restando le definizioni di cui all'*art. 6 del D.Lgs. n. 22 del 1997*, ai fini della presente legge si intende per:

- a) decreto: il *D.Lgs. 5 febbraio 1997, n. 22* e le successive modifiche.
- b) A.T.O.: Ambito territoriale ottimale.
- c) Comunità di ambito territoriale ottimale per la gestione dei rifiuti urbani, di seguito indicata come Comunità di ambito: l'aggregazione dei comuni ricadenti nel territorio delimitato dall'A.T.O. associati nei modi e nelle forme disciplinati dalla presente legge.
- d) Sistema di A.T.O.: l'aggregazione tramite convenzione, accordo di programma o altro atto d'intesa fra Comunità d'ambito al fine del raggiungimento dell'autosufficienza e degli standard ottimali previsti nel piano regionale.
- e) Aree di raccolta: la parte funzionale di un A.T.O., di norma a dimensione subprovinciale, individuata a fini di predisposizione e realizzazione di soluzioni comuni per i servizi di raccolta e trasporto dei rifiuti.
- f) Piano industriale: il piano tramite il quale la Comunità d'ambito attua la gestione dei rifiuti.
- g) Gestore: il soggetto a cui è affidata dalla comunità di ambito la gestione integrata dei rifiuti intesa come il complesso di attività volte ad ottimizzare la gestione dei rifiuti, ivi compresa l'attività di spazzamento delle strade ⁽⁴⁾.
- h) [Soggetti attuatori: le organizzazioni del volontariato, le cooperative sociali di cui all'*art. 1, primo comma, lettera b), della L. 18 novembre 1991, n. 381 «Disciplina delle cooperative sociali»*, le associazioni ambientaliste, le associazioni dei consumatori, cui può essere affidata dal gestore, in conformità alle previsioni del contratto di servizio, l'attuazione di parti del piano industriale] ⁽⁵⁾.
- i) [Garante dell'informazione: il pubblico dipendente incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, così da favorirne la partecipazione, e in particolare di fornire a chiunque, a richiesta, copia dei piani previsti dagli articoli 10, 12 e 27 e dei relativi supporti conoscitivi, anche utilizzando le reti telematiche. Il garante è scelto nell'ambito dell'Ufficio relazioni con il pubblico previsto dall'*art. 12 del D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 «Razionalizzazione dell'organizzazione delle amministrazioni pubbliche e revisione della disciplina in materia di pubblico impiego»*, o nell'ambito delle strutture individuate ai fini dell'informazione ambientale ai sensi dell'*art. 5, terzo comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1997, n. 39 «Attuazione della direttiva 90/313/CEE, concernente la libertà di accesso alle informazioni in materia ambientale»*, o comunque all'interno della struttura dell'ente] ⁽⁶⁾.

(4) Lettera così sostituita dall'*art. 1, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «g) Gestore: il soggetto cui è affidata dalla Comunità d'ambito la gestione di servizi o impianti previsti nel piano industriale.».

(5) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(6) Lettera abrogata dall'*art. 1, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 3

Incentivi per la valorizzazione ambientale del sistema di gestione dei rifiuti.

1. Al fine di incentivare lo sviluppo dei servizi, la realizzazione di strutture per la raccolta differenziata, nonché di impianti per la valorizzazione dei materiali separati dai rifiuti urbani, la Giunta regionale eroga contributi per la realizzazione di specifici progetti.

2. I contributi di cui al comma 1 sono destinati alle Comunità di ambito. Essi debbono essere considerati fra le risorse disponibili all'interno del piano industriale. Fino alla data di costituzione delle Comunità di Ambito i soggetti destinatari dei contributi sono individuati negli enti pubblici, nelle società e nei consorzi a partecipazione pubblica che gestiscono i servizi.

3. Le modalità per l'assegnazione dei contributi ai soggetti di cui al comma 2 sono definite dalla Giunta regionale in conformità ai contenuti del piano regionale di gestione dei rifiuti. La priorità per l'assegnazione dei contributi sono stabilite in funzione della qualità ed efficacia dei progetti di incremento della raccolta differenziata e della valorizzazione territoriale dei materiali recuperati.

4. La verifica dei parametri concernenti le priorità di cui al comma 3 può essere effettuata, oltre che direttamente dall'amministrazione regionale, dall'Agenzia regione recupero risorse S.p.a., di cui all'art. 15, alla quale, ai sensi della presente legge, possono essere affidati anche il controllo e la certificazione dei risultati raggiunti con la realizzazione dei progetti finanziati ai sensi del presente articolo. All'eventuale affidamento si provvede con atto della Giunta regionale che regola le modalità relative e determina l'onere massimo che può essere posto a carico dei soggetti interessati a titolo di concorso alle spese.

4-bis. Fatto salvo quanto disposto dal presente articolo per l'erogazione di contributi regionali tesi al conseguimento di una gestione ottimale dei rifiuti urbani, la Giunta regionale può disporre altresì appositi finanziamenti di progetti, di impianti, e di altre iniziative finalizzate alla riduzione, al recupero ed al riciclaggio di rifiuti speciali ⁽⁷⁾.

(7) Comma aggiunto dall'*art. 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

Art. 4

Riduzione della produzione dei rifiuti. Condizioni per il rilascio delle autorizzazioni per le medie e le grandi strutture di vendita. Condizioni per i capitolati di appalti pubblici.

1. Al fine di attivare interventi volti a limitare la produzione di rifiuti, la Regione favorisce e definisce le

opportune intese con Province, Comuni e operatori singoli e associati della produzione e della distribuzione; le modalità delle intese, nelle quali possono essere previsti anche incentivi e disincentivi finalizzati al sostegno di detti interventi, sono definite dal Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti. Specifici incentivi possono essere destinati a favorire l'introduzione di tecnologie produttive idonee a minimizzare la produzione di rifiuti. Altresì possono essere riconosciuti incentivi agli esercizi di vicinato e alle medie strutture di vendita che organizzino forme comuni di raccolta e di autosmaltimento dei rifiuti ⁽⁸⁾.

2. La Regione, le province, i comuni e gli altri enti, istituti ed aziende soggette alla vigilanza degli stessi, sono tenuti ad impiegare, per le proprie necessità ed in misura non inferiore al quaranta per cento del fabbisogno, carta e cartoni prodotti utilizzando, integralmente o prevalentemente, residui recuperabili. Essi sono altresì tenuti ad utilizzare, nell'identica misura del quaranta per cento del fabbisogno annuale relativo, manufatti in plastica riciclata ⁽⁹⁾.

3. Ai soggetti di cui al comma 2 è fatto divieto di utilizzare nelle proprie mense, per la somministrazione degli alimenti o delle bevande, contenitori e stoviglie a perdere. I medesimi soggetti hanno altresì l'obbligo di provvedere alla raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce di inchiostro e toner per fotocopiatrici e stampanti, o nastri per macchine da scrivere.

4. Le disposizioni di cui ai commi 2 e 3 si applicano decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge.

5. La Giunta regionale promuove intese e convenzioni con le Amministrazioni dello Stato e gli Enti pubblici nazionali per incentivare l'uso di carta e cartoni prodotti integralmente o prevalentemente con materie prime secondarie, per promuovere la raccolta differenziata di carta e cartone, cartucce d'inchiostro per fotocopiatrici e stampanti, nastri per macchine da scrivere o quant'altro stabilito dal piano regionale nonché per disincentivare l'utilizzo di contenitori e stoviglie a perdere.

6. Ai fini del rilascio dell'autorizzazione prevista dalla legislazione vigente per le medie e le grandi strutture di vendita, è richiesta la presentazione del bilancio dei rifiuti prodotti e autosmaltiti da parte delle strutture da insediare. Il bilancio è elemento indispensabile al fine della valutazione del raggiungimento degli standard minimi stabiliti dal piano regionale dei rifiuti. La priorità fra domande concorrenti in regola con gli standard urbanistici e commerciali, è data, a parità delle altre condizioni, a quella che presenta comparativamente il miglior bilancio rifiuti.

7. Nei capitolati per appalti pubblici di opere, di forniture e di servizi sono inserite specifiche condizioni per favorire l'uso di residui recuperabili, secondo le modalità indicate nel piano regionale ⁽¹⁰⁾

8. Nell'ambito degli atti di pianificazione dei comuni, ai sensi delle disposizioni specificamente previste dalla [legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1](#) (Norme per il governo del territorio) devono essere indicate le aree di servizio per la raccolta differenziata dei rifiuti e degli inerti, proporzionalmente alla quantità dei rifiuti prodotti e ai nuovi insediamenti previsti ⁽¹¹⁾.

(8) Con [Delib.G.R. 14 febbraio 2000, n. 140](#) è stata approvata la bozza di accordo tipo per il riutilizzo dei gessi rossi da desolforazione di affluenti liquidi e gassosi provenienti dal ciclo di produzione del biossido di titanio.

Vedi, anche, la [Delib.G.R. 14 febbraio 2000, n. 139](#).

(9) Comma così sostituito dall'[art. 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «2. Alla Regione, alle Province ed ai Comuni, nonché a tutti gli enti, istituti, aziende o amministrazioni soggette a vigilanza della regione, delle province o dei comuni, è fatto obbligo a fare uso, per le proprie necessità, di carta e cartoni prodotti utilizzando integralmente o prevalentemente residui recuperabili, in misura comunque non inferiore al 40%.».

(10) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 15 maggio 2006, n. 337](#).

(11) Comma così modificato dall'*art. 171, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1*.

TITOLO II

Competenze

Art. 5

Competenze della Regione.

1. Sono di competenza della Regione:

- a) l'approvazione del Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'art. 9;
- b) l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione degli impianti interessati dalle procedure di cui all'art. 21 e delle attività sperimentali di cui all'art. 18;
- c) l'emanazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza di cui agli art. 21 della presente legge e all'art. 13 del decreto;
- d) l'esercizio dei poteri sostitutivi nei casi previsti dalla presente legge e dal decreto;
- e) l'adozione di direttive procedurali e tecniche per l'esercizio delle funzioni attribuite agli Enti locali e per l'attività di controllo ⁽¹²⁾;
- f) l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 1, lettera m);
- g) l'erogazione di contributi per mandare ad effetto il programma di finanziamento di cui all'art. 9, comma 2, lettera d);
- h) la concessione di finanziamento per la redazione di studi, ricerche, piani, progetti, mostre, convegni, programmi, indagini tecniche, iniziative didattiche e di divulgazione.

2. Tutti gli atti di cui al primo comma sono di competenza della Giunta regionale, sempreché non appartenenti alle categorie di atti attribuiti dallo Statuto regionale alla competenza del Consiglio regionale o esplicitamente ad esso attribuiti dalla presente legge.

2-bis. Il piano di cui al comma 1, lettera a), è atto di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 1/2005 e si approva con le procedure di cui al successivo articolo 10 ⁽¹³⁾.

(12) Vedi, al riguardo, il regolamento approvato con *D.P.G.R. 17 luglio 2001, n. 32/R* e il regolamento approvato con *D.P.G.R. 25 febbraio 2004, n. 14/R*.

(13) Il presente comma, dapprima aggiunto dall'*art. 172, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1* è stato successivamente così sostituito dall'*art. 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «2-bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 1/2005.».

Art. 6

Competenze delle Province. Attribuzione di funzioni ai circondari.

1. Sono di competenza delle Province:

a) l'approvazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti di cui all'art. 11 ⁽¹⁴⁾;

a-bis) l'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico, di cui all'articolo 5 del *decreto legislativo 24 giugno 2003, n. 182* (Attuazione della *direttiva 2000/59/CE* relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi ed i residui di carico), secondo quanto disposto dall'articolo 6-bis della presente legge ⁽¹⁵⁾;

b) tutte le funzioni amministrative attribuite in materia di gestione dei rifiuti, bonifica e messa in sicurezza dei siti inquinati, di spandimento fanghi in agricoltura, di raccolta degli olii usati e di protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento proveniente da sostanze pericolose, non espressamente attribuite ai comuni dalle leggi statali e regionali e non riservate dalla presente legge alla competenza della Regione;

c) le funzioni di vigilanza e controllo che sono esercitate avvalendosi dell'A.R.P.A.T.;

d) l'emaneazione di atti straordinari per sopperire a situazioni di necessità o di urgenza ai sensi dell'art. 13 del decreto secondo le norme di cui al successivo art. 16;

e) le funzioni sostitutive di cui all'art. 22;

f) l'effettuazione di adeguati controlli periodici delle attività sottoposte alle procedure semplificate di cui agli artt. 31, 32 e 33 del decreto, con particolare riguardo ai controlli concernenti il luogo, l'origine e la destinazione inerenti la raccolta e il trasporto dei rifiuti pericolosi.

1-bis. I piani di cui al comma 1, lettera a), sono atti di governo del territorio ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 10 della L.R. n. 1/2005 e si approvano con le procedure di cui agli articoli 12, 12-bis e 12-ter ⁽¹⁶⁾.

2. La provincia di Firenze attribuisce le funzioni di cui al primo comma, lettere b), c), d), e), f) al circondario dell'Empolese Val d'Elsa, istituito con *L.R. 29 maggio 1997, n. 38*.

3. Le province attribuiscono le funzioni indicate nel comma 2 ai circondari se istituiti con legge regionale.

(14) Lettera così modificata dall'*art. 3, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(15) Lettera aggiunta dall'*art. 4, L.R. 8 maggio 2006, n. 16*.

(16) Il presente comma, dapprima aggiunto dall'*art. 173, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1* è stato successivamente così modificato dall'*art. 3, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 6-bis

Disposizioni relative all'approvazione dei piani di raccolta dei rifiuti prodotti dalle navi e dei residui di carico.

1. Le province territorialmente competenti approvano i piani di raccolta dei rifiuti elaborati dall'Autorità portuale ai sensi dell'articolo 5 del D.Lgs. n. 182/2003, integrandoli, per gli aspetti relativi alla

gestione, con i piani interprovinciali di cui all'articolo 11 della presente legge ⁽¹⁷⁾.

2. Ai fini di cui al comma 1, la comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale è fatta sia alla Regione sia alla provincia competente, che procede all'approvazione nei successivi sessanta giorni, previa acquisizione del parere di conformità della Giunta regionale rispetto al piano regionale dei rifiuti.

3. La Giunta regionale esprime il parere di cui al comma 2, entro il termine di trenta giorni dal ricevimento della comunicazione del piano elaborato dall'Autorità portuale.

4. Alle province competenti all'approvazione dei piani di cui al presente articolo è attribuita altresì la funzione relativa al controllo dello stato di attuazione del piano medesimo, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. n. 182/2003 ⁽¹⁸⁾.

(17) Comma così modificato dall'*art. 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(18) Articolo aggiunto dall'*art. 5, L.R. 8 maggio 2006, n. 16*.

Art. 6-ter

Disciplina delle intese con l'Autorità marittima.

1. Nei porti in cui l'autorità competente è l'Autorità marittima, ai fini del raggiungimento dell'intesa finalizzata all'emanazione dell'ordinanza di cui all'articolo 5, comma 4, del D.Lgs. n. 182/2003, la Regione, per gli aspetti relativi alla gestione, si attiene al parere espresso dalla provincia competente ⁽¹⁹⁾.

(19) Articolo aggiunto dall'*art. 6, L.R. 8 maggio 2006, n. 16*.

Art. 6-quater

Norma transitoria.

1. Le disposizioni di cui agli articoli 6-bis e 6-ter si applicano anche relativamente ai piani già trasmessi alla Regione dall'Autorità portuale, ove non ancora approvati, ed alle intese non ancora perfezionate ⁽²⁰⁾.

(20) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 8 maggio 2006, n. 16*.

Art. 7
Competenze dei Comuni.

1. I Comuni provvedono alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento in regime di privativa nelle forme di cooperazione disciplinate dalla presente legge.

Art. 8
Organi istruttori della Regione e della Provincia.

1. La Giunta regionale, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto, determina la composizione della Conferenza regionale per la gestione dei rifiuti.

2. Le Province, anche ai sensi e per gli effetti dell'art. 27, comma 2, del decreto, determinano la composizione delle Conferenze provinciali per la gestione dei rifiuti, individuando gli uffici regionali territoriali, gli uffici provinciali, le agenzie regionali e le aziende sanitarie competenti chiamati a farne parte.

TITOLO III

Piano di gestione dei rifiuti

Art. 9
Contenuti del Piano regionale.

1. Il Piano regionale contiene ⁽²¹⁾:

- a) i tipi, le quantità e l'origine dei rifiuti da smaltire;
- b) l'indicazione degli interventi più idonei ai fini della riduzione della quantità, dei volumi e della pericolosità dei rifiuti, ai fini della semplificazione dei flussi di rifiuti da inviare a impianti di smaltimento finale nonché a promuovere la razionalizzazione della raccolta, della cernita e dello smaltimento dei rifiuti urbani anche tramite la riorganizzazione dei servizi;
- c) i criteri per l'organizzazione delle attività di raccolta differenziata dei rifiuti urbani;
- d) i fabbisogni, la tipologia e il complesso degli impianti e delle attività per lo smaltimento e il recupero dei rifiuti urbani da realizzare nella regione, tenendo conto dell'obiettivo di assicurare la gestione dei rifiuti urbani all'interno degli A.T.O., nonché dell'offerta di smaltimento e di recupero da parte del sistema industriale e dei relativi processi di commercializzazione;
- e) i criteri per l'individuazione, da parte delle Province, delle aree idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, nonché delle zone non idonee alla localizzazione di

impianti di smaltimento e di recupero di rifiuti. Le condizioni ed i criteri tecnici in base ai quali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, gli impianti di gestione dei rifiuti, ad eccezione delle discariche, possono essere localizzati nelle aree destinate ad insediamenti produttivi;

f) la individuazione della tipologia e del complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nella regione tali da assicurare lo smaltimento dei medesimi in luoghi prossimi a quelli di produzione al fine di favorire la riduzione della movimentazione dei rifiuti nonché la caratterizzazione dei prodotti recuperati ed i relativi processi di commercializzazione;

g) la stima dei costi delle operazioni di recupero e di smaltimento e la definizione di standard tecnici economici;

h) la definizione di sistemi di controllo della gestione dei servizi in relazione agli standard;

i) l'indicazione delle fonti per il reperimento delle risorse finanziarie necessarie alla realizzazione degli impianti;

l) i criteri per l'individuazione degli interventi prioritari da ammettere a finanziamento;

m) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi finalizzati al sistema di gestione dei rifiuti;

n) il programma per la gestione degli imballaggi e dei rifiuti da imballaggi, coordinato con gli altri piani di competenza regionale previsti dalla normativa vigente;

o) la determinazione di disposizioni speciali per rifiuti particolari, nel rispetto delle norme tecniche di cui all'art. 18, comma 2, lettera a), del decreto.

2. Il Piano regionale contiene inoltre la programmazione degli interventi per la bonifica, la messa in sicurezza ed il ripristino ambientale delle aree inquinate. Il Piano in particolare contiene:

a) gli obiettivi generali del piano ed i principi per la sua attuazione;

b) l'individuazione degli ambiti di bonifica con le caratteristiche generali degli inquinanti presenti, secondo il seguente ordine di priorità:

b1. intervento a breve termine relativo alle aree da bonificare per le quali è stato constatato un danno ambientale in atto con necessità di messa in sicurezza e/o bonifica urgente;

b2. intervento a medio termine relativo alle aree da bonificare per le quali esiste un potenziale inquinamento ma in cui non è stato accertato un danno ambientale in atto;

c) le prescrizioni per le definizioni degli interventi di bonifica e risanamento ambientale privilegiando prioritariamente l'impiego del materiale proveniente da attività di recupero dei rifiuti urbani;

d) il programma pluriennale dei finanziamenti per la realizzazione di interventi di messa in sicurezza e/o bonifica di aree inquinate.

3. L'individuazione degli ambiti di bonifica di cui al comma 2, lettera b), è fatta mediante i censimenti di cui al D.M. del Ministro dell'ambiente 16 maggio 1989, estesi alle aree interne ai luoghi di produzione, raccolta, smaltimento e recupero dei rifiuti, in particolare agli impianti a rischio d'incidente rilevante di cui al *D.P.R. 17 maggio 1988, n. 175* «Attuazione della direttiva CEE n. 82/501, relativa ai rischi di incidenti rilevanti connessi con determinate attività industriali», e successive modificazioni, e mediante la predisposizione dell'anagrafe di cui all'art. 17, comma 12, del decreto, istruiti dall'A.R.P.A.T.

(21) Per il Piano regionale di gestione dei rifiuti - secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi, ai sensi del presente comma, vedi la [Delib.C.R. 21 dicembre 1999, n. 385](#).

Art. 10

Procedimento per l'approvazione del piano regionale.

1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è piano settoriale ai sensi dell'[articolo 10 della legge regionale 11 agosto 1999, n. 49](#) (Norme in materia di programmazione regionale), da ultimo modificata dalla [legge regionale 15 novembre 2004, n. 61](#). Il piano regionale, le modifiche e gli aggiornamenti allo stesso sono approvati, sentite le province, i comuni e le comunità d'ambito, dal Consiglio regionale, secondo il procedimento di cui al titolo II della L.R. n. 1/2005, da ultimo modificata dalla [legge regionale 27 luglio 2007, n. 41](#). Il piano può essere approvato anche per stralci funzionali e tematici e acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ⁽²²⁾.

(22) Articolo così sostituito dall'[art. 5, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#) (vedi anche l'art. 24, comma 6, della stessa legge). Il testo originario era così formulato: «Art. 10. Procedure per l'approvazione del piano regionale. Partecipazione - Garante dell'informazione. 1. Il piano regionale di gestione dei rifiuti è approvato dal Consiglio regionale, su proposta della Giunta, sentite le Province ed i Comuni, assicurando adeguata pubblicità e la massima partecipazione ai sensi della [L. 7 agosto 1990, n. 241](#) «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso agli atti amministrativi». Il piano può essere approvato anche per i seguenti stralci funzionali e tematici: rifiuti urbani, rifiuti speciali anche pericolosi, bonifiche delle aree inquinate.

2. La Giunta regionale, adottata la proposta:

a) la trasmette alle Province, ai Comuni e alle Comunità d'ambito;

b) nomina il garante dell'informazione;

c) comunica, con avviso pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e su almeno due quotidiani a diffusione regionale, il nome del garante dell'informazione e l'avvenuto deposito del piano per trenta giorni, durante i quali chiunque può presentare osservazioni, presso le segreterie delle Province.

3. La Provincia provvede, entro sette giorni dal ricevimento del piano, alla nomina del garante dell'informazione, dando avviso della procedura, del nome del garante, della consultabilità del piano presso la provincia e presso ogni comune, nonché della data di svolgimento della conferenza di programmazione di cui al comma 4 e delle modalità di partecipazione, attraverso adeguata informazione sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia. L'avviso è comunicato anche alla Giunta regionale. I cittadini o le formazioni sociali che si rivolgono al garante dell'informazione e al comune, oltre ad acquisire una copia del piano regionale, accedono ai materiali di accompagnamento del piano medesimo, depositati presso la provincia.

4. Entro i dieci giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, le Province convocano apposita conferenza di programmazione ai sensi dell'[art. 16 della L.R. 9 giugno 1992, n. 26](#) «Prima attuazione dell'art. 48 dello Statuto», cui partecipano i soggetti pubblici e le formazioni sociali.

5. Le Province esprimono il proprio parere sul piano e lo fanno pervenire alla Giunta regionale entro i trenta giorni successivi alla scadenza del termine per la presentazione delle osservazioni, unitamente alle determinazioni delle conferenze di programmazione e a tutte le osservazioni pervenute. Decorso tale termine, la Giunta regionale presenta la proposta di piano al Consiglio, dando atto delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte. Il Consiglio approva il piano accogliendo o respingendo le osservazioni presentate.

6. Il piano è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Toscana ed acquista efficacia dalla data di pubblicazione.

7. Modifiche e aggiornamenti al piano sono approvati dal Consiglio regionale sentite le province, i comuni e le Comunità d'ambito.

8. L'approvazione di un nuovo piano regionale o di suoi stralci funzionali e tematici è soggetta alle procedure di cui ai commi da 1 a 6.

9. Ogni due anni la giunta regionale presenta una relazione al consiglio sullo stato di attuazione del piano e sulle eventuali modifiche da apportare.».

Ai sensi del comma 1 dell'articolo sostituito (soprariportato) con *Delib.G.R. 29 marzo 1999, n. 320* è stata adottata la proposta del 2° stralcio del Piano di gestione dei rifiuti, relativo ai rifiuti speciali e speciali pericolosi. Con *Delib.C.R. 21 dicembre 1999, n. 385* è stato approvato, ai sensi del suddetto comma, il Piano regionale di gestione dei rifiuti - secondo stralcio relativo ai rifiuti speciali anche pericolosi. Con *Delib.C.R. 23 novembre 2004, n. 151* è stato approvato, ai sensi del comma 7 del testo originario del presente articolo (soprariportato), il programma regionale per la riduzione dei rifiuti biodegradabili da collocare in discarica.

Art. 11

Contenuti dei piani interprovinciali ⁽²³⁾.

1. Il piano interprovinciale contiene ⁽²⁴⁾:

a) la determinazione delle caratteristiche, dei tipi, delle quantità e dell'origine dei rifiuti da recuperare e da smaltire;

b) il rilevamento e la descrizione dei servizi di raccolta differenziata e degli impianti esistenti di trattamento, di rigenerazione, di recupero, di riciclo di innocuizzazione finalizzata allo smaltimento dei rifiuti non pericolosi;

c) eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di ATO diverse da quelle definite all'articolo 24 ⁽²⁵⁾;

d) l'eventuale individuazione, all'interno degli A.T.O. e su proposta delle Comunità d'ambito, di aree di raccolta che ottimizzino il sistema delle raccolte in relazione alle tipologie ed alle quantità di rifiuti prodotti, all'economia dei trasporti, alle soluzioni tecniche adottate ed alle dimensioni e caratteristiche territoriali degli A.T.O. di riferimento;

d1. [l'eventuale individuazione, su proposta delle Comunità d'ambito quando istituite, delle gestioni subprovinciali] ⁽²⁶⁾;

e) l'individuazione dei metodi e delle tecnologie di smaltimento più idonei, in relazione alle quantità, alle caratteristiche dei rifiuti, agli impianti esistenti ed alle prescrizioni del piano regionale finalizzati ad ottenere l'autosufficienza degli A.T.O. per la gestione dei rifiuti urbani;

f) l'individuazione del sistema integrato dei servizi di raccolta differenziata e relative attività di recupero;

g) l'individuazione delle frazioni di rifiuto oggetto di raccolta differenziata in relazione agli obiettivi e relative modalità di recupero;

h) l'individuazione di tutte le zone idonee alla localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti, sulla base del P.T.C. e del piano regionale;

i) le modalità per l'attuazione del piano;

l) i criteri per la localizzazione ed il dimensionamento delle aree da adibire a centri di raccolta di veicoli a motore, rimorchi e simili, nonché alla definizione delle modalità per la loro gestione;

m) la valutazione degli oneri finanziari connessi alla realizzazione degli interventi;

n) i termini entro i quali devono essere presentati i progetti e realizzati gli interventi di adeguamento o costruzione degli impianti di smaltimento e di raccolta differenziata;

o) la tipologia ed il complesso degli impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti speciali anche pericolosi da realizzare nelle Province sulla base delle prescrizioni generali contenute nel piano regionale;

p) la previsione e programmazione temporale, in caso di variazioni, dei flussi interni all'ambito territoriale di competenza e le eventuali intese con altre province per i flussi interprovinciali di rifiuti o residui ⁽²⁷⁾;

q) la localizzazione degli impianti di smaltimento e recupero secondo le procedure previste dagli articoli 12, 12-bis e 12-ter ⁽²⁸⁾.

2. I piani interprovinciali contengono inoltre piani per la bonifica e messa in sicurezza delle aree inquinate comprensivi ⁽²⁹⁾:

a) della perimetrazione dei singoli ambiti di bonifica;

b) della stima degli oneri finanziari per la realizzazione degli interventi di messa in sicurezza e/o di bonifica degli ambiti di bonifica definiti dal piano regionale;

c) della quantità e della qualità dei materiali da rimuovere e smaltire nonché le modalità per il loro smaltimento;

d) dell'elenco delle aree già messe in sicurezza e/o bonificate con i rispettivi vincoli di destinazione d'uso;

e) della definizione delle priorità degli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate definite a medio termine dal piano regionale, con l'indicazione dei termini entro i quali devono essere presentati i progetti ⁽³⁰⁾.

(23) Rubrica così modificata dall'*art. 6, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(24) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(25) Lettera così sostituita dall'*art. 6, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «c) la delimitazione degli A.T.O. con le eventuali proposte alla Regione di perimetrazioni di A.T.O. diverse da quelle definite all'*art. 24*.».

(26) Lettera abrogata dall'*art. 6, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(27) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 5, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(28) Lettera così modificata dall'*art. 6, comma 6, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(29) Alinea così modificato dall'*art. 6, comma 7, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(30) Vedi, anche, l'*art. 24, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

Art. 12

Piano interprovinciale di gestione dei rifiuti. Procedimento per l'adozione del piano.

1. Le province appartenenti a ciascun ATO di cui all'articolo 24, comma 1, approvano un unico piano dei rifiuti interprovinciale, con i contenuti di cui all'articolo 11, anche per stralci funzionali e tematici corrispondenti a quelli nei quali si articola il piano regionale dei rifiuti, sentiti i comuni e la comunità d'ambito, secondo il procedimento di cui agli articoli 11, 12, 13, 14, 15, 16, 18, 19 e 20 del titolo II della L.R. n. 1/2005, fatto salvo quanto previsto ai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 7 del presente articolo, nonché dell'articolo 12-bis.
2. La provincia con il maggior numero di abitanti, compresa nell'ATO, convoca una conferenza di servizi tra le strutture tecniche delle province interessate al fine di elaborare una proposta di piano interprovinciale ⁽³¹⁾.
3. In caso di approvazione di un nuovo piano regionale dei rifiuti, ovvero di modifiche o aggiornamento dello stesso, la conferenza di cui al comma 2 è convocata entro trenta giorni dalla data di pubblicazione di detto piano.
4. Entro centoventi giorni dalla data di convocazione della conferenza di cui al comma 2, le strutture competenti elaborano una proposta di piano interprovinciale e la trasmettono alle province interessate.
5. Nei sessanta giorni successivi alla trasmissione di cui al comma 4, gli organi competenti delle province interessate approvano la proposta di piano interprovinciale dei rifiuti e danno mandato ai legali rappresentanti per la stipulazione, nei successivi quindici giorni, di una intesa preliminare sul piano interprovinciale dei rifiuti.
6. Entro trenta giorni dalla data di stipulazione dell'intesa di cui al comma 5, ciascuna provincia provvede all'adozione del piano interprovinciale, oggetto di tale intesa. Il piano in tal modo adottato è immediatamente trasmesso alla Giunta regionale per la pubblicazione del relativo avviso di adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ed è depositato, presso la sede di ciascuna provincia, per sessanta giorni dalla stessa data di pubblicazione.
7. Entro il termine perentorio dei sessanta giorni di cui al comma 6, tutti possono prendere visione dell'atto e dell'intesa depositati, presentando altresì le osservazioni che ritengano opportune. Entro il medesimo termine, la Giunta regionale esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla conformità del piano interprovinciale ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti, raccomandando o prescrivendo, ove occorra, le modifiche da apportare ⁽³²⁾.

(31) Vedi anche l'art. 24, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61.

(32) Il presente articolo, già modificato dall'art. 4, commi 2 e 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 29 (vedi anche l'art. 24, comma 1, della stessa legge), è stato successivamente così sostituito dall'art. 7, L.R. 22 novembre 2007, n. 61. Il testo precedente era così formulato: «Art. 12. Procedure per l'approvazione dei piani provinciali. 1. I piani provinciali di gestione dei rifiuti sono approvati, anche per stralci funzionali e tematici in correlazione a quelli nei quali si articola il piano regionale, entro centottanta giorni dall'esecutività del piano regionale.

2. La provincia adotta il piano previo parere dei comuni, acquisito anche in apposita conferenza. Contemporaneamente all'adozione del piano, il presidente della Provincia nomina il garante dell'informazione. Con lo stesso atto può essere nominato il comitato per l'inchiesta pubblica, composto da non meno di tre esperti, di cui un dirigente della provincia, che lo presiede.

3. Il piano adottato è inviato alla Regione e ai Comuni ed è depositato nella Segreteria della Provincia e dei Comuni per sessanta giorni, durante i quali chiunque può prenderne visione e presentare osservazioni, che sono immediatamente comunicate alla provincia e al comitato per l'inchiesta

pubblica se nominato.

4. Dell'adozione del piano, della nomina del garante dell'informazione e eventualmente del comitato per l'inchiesta pubblica, nonché dell'avvenuto deposito, è data notizia con avviso pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione e adeguatamente pubblicizzato sui mezzi di comunicazione di massa maggiormente diffusi nella provincia.

5. La provincia promuove inchieste pubbliche nelle diverse aree del proprio territorio, tramite la convocazione di conferenze pubbliche, cui sono invitati, tramite avvisi pubblici, i cittadini e le formazioni sociali, i quali possono presentare osservazioni e memorie.

6. Oltre che dal garante dell'informazione, copia del piano è fornita, a richiesta, da ogni comune.

7. La Giunta regionale si pronuncia sulla conformità del piano adottato ai contenuti del piano regionale e alla normativa vigente in materia di rifiuti e tutela ambientale, raccomandando, o prescrivendo ove occorra, le modifiche da apportare a tal fine.

8. Nei trenta giorni successivi alla scadenza dei termini per la presentazione delle osservazioni di cui al comma 3, dopo aver sentito tutti i comuni convocati in apposita conferenza ed acquisito i verbali delle conferenze di cui al quinto comma, le memorie ivi presentate e la relazione del comitato per l'inchiesta pubblica se nominato, la provincia approva il piano, motivando l'eventuale difformità rispetto al parere o ai pareri dissenzianti emersi nella Conferenza dei comuni o della Comunità d'ambito quando istituita, dando atto inoltre delle modifiche apportate e motivando in ordine alle osservazioni non accolte.

9. La provincia trasmette il piano, approvato ai sensi del comma 8, alla Giunta regionale che, fatto salvo quanto disposto dal comma 10, procede, entro trenta giorni dal ricevimento, alla pubblicazione integrale, sul Bollettino Ufficiale della Regione, del piano provinciale che acquista piena efficacia dalla data di pubblicazione.

10. La Giunta regionale, qualora ritenga che il piano approvato dalla provincia non sia conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi del comma 7, ne dispone, previo parere espresso dalla Conferenza regionale di cui all'articolo 8, comma 1, il rinvio entro quarantacinque giorni dal ricevimento alla provincia interessata, per il relativo riesame. In tal caso la provincia provvede, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento del piano e lo trasmette nuovamente alla Giunta regionale che, verificatane la conformità con le prescrizioni regionali, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 9.

10-bis. Qualora la provincia abbia ommesso di provvedere a quanto disposto dal comma 10 o non abbia comunque adeguato il piano alle prescrizioni regionali nei termini ivi fissati, la Giunta regionale, prima di procedere alla pubblicazione di cui al comma 9, apporta al piano provinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle prescrizioni dettate ai sensi del comma 7.

11. Le modifiche al piano provinciale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti. La Comunità d'ambito, quando costituita, partecipa alla conferenza di cui ai commi 2 e 8.

12. Le modifiche al piano provinciale sono apportate dalla provincia, di propria iniziativa o su proposta della Comunità d'ambito, ogni volta che si renda necessario per adeguarsi a nuove normative in materia o per individuare nuove localizzazioni di impianti di trattamento o smaltimento, sempre secondo le procedure previste dai commi da 1 a 11.».

Art. 12-bis

Approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.

1. Decorso il termine dei sessanta giorni di cui all'articolo 12, comma 6, la provincia che convoca la conferenza, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, procede, nei successivi quindici giorni, alla nuova convocazione delle altre amministrazioni partecipanti all'intesa ai fini della conclusione definitiva dell'accordo e dell'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti.

2. L'accordo sul piano interprovinciale dei rifiuti conferma il piano adottato da ciascuna delle province interessate di cui all'articolo 12, tenendo conto delle osservazioni eventualmente pervenute e del parere della Regione. L'accordo concluso dai legali rappresentanti delle amministrazioni partecipanti all'intesa, è ratificato dagli organi competenti delle medesime amministrazioni, a pena di decadenza entro sessanta giorni dalla stipulazione. La ratifica dell'accordo determina l'approvazione definitiva del piano interprovinciale dei rifiuti.

3. La provincia di cui al comma 1 trasmette immediatamente il piano approvato alla Giunta regionale la quale, fatto salvo quanto previsto al comma 4, dispone, entro trenta giorni dal ricevimento, la pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

4. Se la Giunta regionale rileva che il piano approvato, trasmesso per la pubblicazione ai sensi del comma 3, non è conforme alle prescrizioni regionali eventualmente dettate ai sensi dell'articolo 12, comma 7, ne dispone il rinvio alla province interessate, entro quarantacinque giorni dal ricevimento, per il riesame.

5. Nel caso di rinvio ai sensi del comma 4, le province provvedono, entro i successivi quarantacinque giorni, all'adeguamento e alla nuova trasmissione alla Giunta regionale che, verificata la conformità del piano alle sue prescrizioni, procede alla pubblicazione ai sensi del comma 3.

6. Se le province non adeguano il piano alle prescrizioni regionali ovvero non provvedono alla trasmissione ai sensi del comma 5 nel rispetto dei termini ivi indicati, la Giunta regionale apporta al piano interprovinciale le modifiche necessarie al fine di adeguarlo alle sue prescrizioni e successivamente ne dispone la pubblicazione.

7. Il piano interprovinciale adottato e quello approvato sono resi accessibili ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al comma 3 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile. Il piano acquista efficacia dalla data di pubblicazione dell'avviso di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione ⁽³³⁾.

(33) Articolo aggiunto dall'*art. 8, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 12-ter

Variazione degli strumenti di pianificazione del territorio e procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale.

1. Qualora sia opportuno, al fine del loro coordinamento, procedere alla variazione contestuale di un altro strumento di pianificazione territoriale oltre ai piani territoriali di coordinamento (PTC) di cui all'articolo 51 della L.R. n. 1/2005, le province interessate possono promuovere la stipulazione contestuale di un accordo di pianificazione ai sensi degli articoli 21, 22 e 23 della L.R. n. 1/2005.

2. Nel caso di cui al comma 1, il procedimento per l'approvazione del piano interprovinciale dei rifiuti è quello di cui agli articoli 22 e 23 della L.R. n. 1/2005 ed è contestuale al procedimento di variazione degli strumenti di pianificazione territoriale. Nell'ambito dell'intesa di cui all'articolo 22, comma 2, della L.R. n. 1/2005 è stabilito il termine per la conclusione dell'intero procedimento che non è in ogni caso superiore a venti mesi dalla stipulazione dell'intesa.

3. La Regione è soggetto necessario dell'intesa preliminare di cui all'articolo 22, comma 2 della L.R. n. 1/2005 e dell'accordo di pianificazione sul piano interprovinciale dei rifiuti, al fine di verificare la conformità di tale piano ai contenuti del piano regionale dei rifiuti e alla normativa vigente in materia di rifiuti.

4. Nell'ambito dell'intesa preliminare di cui al comma 3, la Giunta regionale indica, ove occorra, le modifiche da apportare al piano interprovinciale.

5. A seguito dell'approvazione del piano, la provincia con il maggior numero di abitanti trasmette il piano approvato alla Giunta regionale, la quale dispone la pubblicazione del relativo avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano acquista efficacia dalla data di tale pubblicazione.

6. Il piano interprovinciale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al comma 5 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile ⁽³⁴⁾.

(34) Articolo aggiunto dall'*art. 9, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 13

Effetti del Piano regionale.

1. Le prescrizioni contenute nel piano regionale hanno effetto obbligatorio e vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.

2. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo del piano di indirizzo territoriale (PIT) di cui all'articolo 48 della L.R. n. 1/2005.

3. Il quadro conoscitivo del piano regionale di gestione dei rifiuti concorre a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove questi ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi dell'articolo 3 della L.R. n. 1/2005.

4. I criteri di cui all'articolo 9, comma 1, lettera e) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera c) della L.R. n. 1/2005.

5. L'inserimento di un'area nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 ai fini della bonifica o messa in sicurezza, determina:

a) un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;

b) l'obbligo di eseguire l'intervento di bonifica o messa in sicurezza sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto a cui compete l'intervento.

6. In conseguenza dell'obbligo di cui al comma 5, lettera b), l'utilizzo dell'area inserita nel piano regionale di gestione dei rifiuti ai sensi dell'articolo 9, comma 2 è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta bonifica o messa in sicurezza rilasciato dalla provincia competente per territorio.

7. I vincoli, gli obblighi e le limitazioni all'utilizzo di cui ai commi 5 e 6 relativi agli ambiti da bonificare costituiscono misure di salvaguardia ai sensi dell'articolo 48, comma 4, lettera d) della L.R. n. 1/2005 ⁽³⁵⁾.

(35) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 174, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 10, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 13. Effetti del Piano regionale. 1. Le prescrizioni normative contenute nel Piano regionale assumono efficacia vincolante per tutti i soggetti pubblici e privati che esercitano funzioni e attività disciplinati dalla presente legge.

2. Gli effetti del Piano regionale sono i seguenti:

a) i criteri e l'individuazione di cui alle lettere b), d) ed e) dell'articolo 9, comma 1, e le prescrizioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera c), costituiscono contenuto del piano di indirizzo territoriale regionale secondo quanto specificamente previsto ai sensi della L.R. n. 1/2005;

b) gli elementi costituenti il Piano regionale di gestione dei rifiuti fanno parte del quadro conoscitivo del P.T.C.;

c) tali elementi concorrono a definire le condizioni necessarie per la previsione di nuovi insediamenti e di interventi in sostituzione di tessuti insediativi, ove quest'ultimi comportino aumento della produzione dei rifiuti, ai sensi della L.R. n. 1/2005;

d) l'inserimento di un'area nel Piano regionale, ai sensi dell'art. 9, comma 2, ai fini della bonifica e/o messa in sicurezza, comporta:

d1. un vincolo all'utilizzazione dell'area che impedisce ogni destinazione d'uso futura fino all'avvenuta bonifica;

d2. l'obbligo di eseguire l'intervento di messa in sicurezza e/o di bonifica sulla base di specifici progetti redatti a cura del soggetto cui compete l'intervento;

d3. per effetto del vincolo di cui al punto d2., l'utilizzo dell'area è consentito solo in conformità a quanto previsto nell'atto di certificazione di avvenuta messa in sicurezza e/o bonifica rilasciato dalla Provincia competente per territorio.

3. Il vincolo di cui alla lettera d) costituisce salvaguardia ai sensi dell'articolo 48 della L.R. n. 1/2005.

4. L'individuazione degli ambiti da bonificare di cui all'art. 9, comma 2, lettera b), costituisce contenuto del piano di indirizzo territoriale quale elemento conoscitivo ai sensi e per gli effetti di cui alla L.R. n. 1/2005 ed altresì ai fini della definizione delle prescrizioni del piano di coordinamento provinciale di cui all'articolo 51 della medesima legge.».

Art. 14

Effetti del Piano interprovinciale.

1. Il piano interprovinciale ha effetto obbligatorio e vincolante in ogni sua parte e per ciascun intervento in esso previsto per i piani industriali di cui all'articolo 27 e per gli atti di competenza dei comuni.

2. Il quadro conoscitivo del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti integra il quadro conoscitivo dei PTC.

3. Le individuazioni, i criteri e le localizzazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere h), l), o), q) hanno effetto prescrittivo ai sensi dell'articolo 51, comma 3, lettera b) della L.R. n. 1/2005. In relazione alle localizzazioni si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 51, comma 3, lettera c) della L.R. n. 1/2005 ⁽³⁶⁾.

(36) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 175, L.R. 3 gennaio 2005, n. 1*, è stato successivamente così sostituito dall'*art. 11, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 14. Effetti del Piano provinciale. 1. Gli effetti dei Piani provinciali di cui all'art. 11 sono i seguenti:

a) nell'ambito delle rispettive competenze, i Comuni conformano i propri atti ai contenuti dei Piani provinciali;

b) le Comunità d'ambito sono vincolate alla elaborazione dei piani industriali d'ambito di cui all'art. 27 nell'osservanza del Piano provinciale e hanno l'obbligo di realizzarne tutti gli interventi;

c) le individuazioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere e), f), l) e o) costituiscono contenuto del PTC ai sensi dell'articolo 51 della L.R. n. 1/2005 ai fini e per gli effetti della definizione del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'articolo 53 della medesima legge;

d) le localizzazioni di cui alle lettere h), l) e o) del comma 1 dell'articolo 11 costituiscono contenuto del PTC a norma dell'articolo 51 della L.R. n. 1/2005. Tali localizzazioni, ove siano conformi al piano regionale di gestione dei rifiuti, e previa effettuazione della valutazione integrata disciplinata dal titolo I, capo I, della medesima legge, producono gli effetti vincolanti di cui allo stesso articolo 51;

e) il vincolo di cui all'articolo 13, comma 2, lettera d), relativo agli ambiti di bonifica, come definiti dal piano provinciale ai sensi dell'articolo 11, comma 2, costituisce salvaguardia secondo quanto disposto dall'articolo 53, comma 2, lettera h) della L.R. n. 1/2005. I comuni vi conformano il proprio piano strutturale applicando le disposizioni dell'articolo 13, comma 2, lettera d), della presente legge;

f) fanno inoltre parte del quadro conoscitivo del piano strutturale comunale di cui all'articolo 53 della L.R. n. 1/2005 gli elementi dei piani provinciali di gestione dei rifiuti ed i rapporti delle Comunità di ambito sullo stato di attuazione dei programmi e sulla capacità di smaltimento dell'ATO di riferimento.».

TITOLO IV

Norme per l'esercizio delle funzioni

Art. 15

Agenzia regionale recupero risorse ⁽³⁷⁾.

1. Allo scopo di certificare il conseguimento degli obiettivi minimi di raccolta differenziata di cui all'*art. 205, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152* (Norme in materia ambientale) e per la determinazione del coefficiente di correzione di cui all'*art. 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549* «Misure di razionalizzazione della finanza pubblica», la Giunta regionale ⁽³⁸⁾ definisce un metodo standard, con il quale certifica le percentuali di raccolte differenziate dei rifiuti urbani raggiunte in ogni comune e in ogni A.T.O. ⁽³⁹⁾. Gli accertamenti necessari possono essere svolti direttamente dall'amministrazione regionale, ovvero possono essere attribuiti dalla Giunta regionale, previa apposita convenzione, all'Agenzia regione recupero risorse o ad altri soggetti.

2. Allo scopo di favorire le attività di sostegno e promozione alla limitazione, recupero e riutilizzo dei rifiuti, così come previsto dall'art. 4 del decreto, la Regione Toscana provvede alla istituzione, presso l'Agenzia regione recupero risorse, dello Sportello informambiente per la raccolta, l'elaborazione, la gestione e la divulgazione di dati ed informazione, nonché per la documentazione e formazione in favore degli Enti locali e della società toscana relativamente al settore dei rifiuti, ai sensi dell'art. 3, quarto comma.

2-bis. Le province, gli osservatori provinciali istituiti ai sensi dell'*articolo 10, comma 5, della legge 23 marzo 2001, n. 93* (Disposizioni in campo ambientale) sono tenuti a trasmettere tutti i dati, inerenti la gestione dei rifiuti in loro possesso, all'Agenzia regionale recupero risorse (ARRR) ed all'ARPAT la quale, al fine di garantire l'acquisizione di un quadro conoscitivo unitario, trasmette a sua volta annualmente alla A.R.R.R. i dati relativi al Modello unico di dichiarazione di cui alla *legge 25 gennaio 1994, n. 70* (Norme per la semplificazione degli adempimenti in materia ambientale, sanitaria e di sicurezza pubblica, nonché per l'attuazione del sistema di ecogestione e di audit ambientale) ⁽⁴⁰⁾.

2-ter. I dati trasmessi ai sensi del comma 2-bis, opportunamente coordinati ed organizzati presso lo Sportello di cui al comma 2, sono resi sistematicamente disponibili agli stessi soggetti elencati al

comma 2-bis ed agli àmbiti territoriali ottimali, a cura della ARRR, che provvede altresì a redigere d'intesa con l'ARPAT apposito rapporto annuale ⁽⁴¹⁾.

(37) Vedi, al riguardo, la *Delib.G.R. 22 gennaio 2001, n. 41* e la *Delib.G.R. 8 marzo 2004, n. 205*.

(38) Vedi la *Delib.G.R. 16 novembre 1998, n. 1369* e la *Delib.G.R. 20 dicembre 1999, n. 1442*.

(39) Periodo così modificato dall'*art. 42, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*.

(40) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

(41) Comma aggiunto dall'*art. 5, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

Art. 16

Competenze in ordine alle ordinanze contingibili ed urgenti.

1. Per l'adozione delle ordinanze contingibili ed urgenti di cui all'art. 13 del decreto sono competenti:

a) il Presidente della Giunta regionale quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Province;

b) il Presidente della Provincia quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi il territorio di più Comuni all'interno della Provincia;

c) il Sindaco quando il ricorso a speciali forme di gestione dei rifiuti interessi l'ambito del territorio comunale.

2. Le competenze di cui all'art. 13, comma 2, del decreto sono attribuite al Presidente della Provincia nel caso che le Ordinanze di cui al comma 1 del suddetto articolo siano state emesse dal Presidente della Provincia o dai Sindaci.

Art. 17

Smaltimento interregionale dei rifiuti e impianti per la produzione di energia.

1. Negli impianti localizzati nel territorio regionale lo smaltimento dei rifiuti urbani e di materiali di risulta della lavorazione degli stessi, prodotti in altre regioni, può essere consentito esclusivamente previa definizione di specifiche intese, convenzioni o accordi di programma tra la Regione Toscana e le altre Regioni interessate. Con le stesse modalità può essere richiesto e consentito lo smaltimento in impianti localizzati in altre Regioni dei rifiuti urbani e di materiali di risulta delle lavorazioni degli stessi prodotti nel territorio regionale.

2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'*articolo 22 della legge 9 gennaio 1991, n. 9* (Nome per l'attuazione del nuovo piano energetico nazionale), possono essere previsti nei piani interprovinciali di gestione dei

rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale ⁽⁴²⁾.

3. [Quando ricorrono le condizioni indicate dall'art. 22, comma 11, del decreto, agli accordi di programma stipulati dalla Regione partecipano la provincia e il comune interessati] ⁽⁴³⁾.

(42) Comma così sostituito dall'*art. 12, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «2. Tutti gli impianti di produzione di energia che utilizzano, come alimentazione, combustibili da rifiuti, compresi gli impianti di cui all'*art. 22 della L. 9 gennaio 1991, n. 9* «Norme per l'attuazione del nuovo Piano energetico nazionale», possono essere previsti nei Piani provinciali di gestione dei rifiuti, fermo il rispetto delle norme vigenti in materia urbanistica e ambientale. Qualora ricorrano le condizioni di cui agli artt. 31 e 33 del Decreto, possono essere siglati gli accordi di programma ai sensi del comma 11 dell'art. 22 del decreto stesso, previo quanto previsto dal successivo comma 3. La pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione dell'accordo di programma determina la modifica dei Piani Provinciali.».

(43) Comma abrogato dall'*art. 12, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 18

Attività sperimentali.

1. E' competenza della Giunta regionale autorizzare attività sperimentali, non interferenti con i piani di cui alla presente legge, volte alla verifica della fattibilità ambientale, tecnica, ed economica di tecnologie e sistemi innovativi per la gestione dei rifiuti alle condizioni di cui ai commi successivi oltre a quelle definite all'art. 29 del decreto.

2. Le attività sperimentali autorizzate possono essere interrotte in ogni momento, anche prima della scadenza prevista, qualora i controlli rilevino rischi di danno ambientale e territoriale.

3. La Giunta regionale definisce:

a) la procedura di rilascio delle autorizzazioni;

b) i casi in cui le autorizzazioni sono subordinate al deposito di una garanzia finanziaria;

c) i criteri e le modalità di controllo da parte dell'Agenzia regionale per la protezione ambientale della Toscana - A.R.P.A.T., fermo restando che i costi dei controlli ambientali sono a carico del soggetto richiedente l'autorizzazione alla sperimentazione;

d) le attività di monitoraggio da effettuarsi da parte del soggetto richiedente.

Art. 19

Garanzie finanziarie per le operazioni di smaltimento e di recupero.

1. Le autorizzazioni all'esercizio degli impianti di smaltimento, di recupero e di stoccaggio sono

condizionate al rilascio di idonea garanzia finanziaria a favore dell'Ente competente al rilascio dell'autorizzazione medesima.

2. L'importo della fideiussione, da depositare all'atto della concessione, è proporzionato al progetto di ripristino di cui all'art. 28, comma 1, lettera g), del decreto, ed ai costi per la gestione di post-chiusura delle discariche. In caso di variazione delle autorizzazioni per modifiche od ampliamenti, deve essere adeguato il progetto di ripristino e la fideiussione.

3. Le direttive procedurali e tecniche di cui all'art. 5, comma 1, lettera e), indicano:

a) le modalità ed i tempi per la presentazione delle fideiussioni, anche per le attività di discarica autorizzata all'esercizio in data antecedente all'entrata in vigore della presente legge;

b) le prescrizioni in merito alle garanzie finanziarie di cui all'art. 28, comma 1, lettera h), del decreto.

(giurisprudenza)

Art. 20

Interventi di bonifica ⁽⁴⁴⁾.

1. L'inserimento di un'area nell'elenco a «Breve termine» contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, l'obbligo di presentare entro sessanta giorni il progetto di bonifica e/o di messa in sicurezza nelle articolazioni tecniche e sequenziali stabilite con le direttive di cui all'art. 5, comma 1, lettera e).

2. La bonifica e/o la messa in sicurezza competono al soggetto che ha provocato l'inquinamento in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento dell'area.

3. Il comune territorialmente competente, qualora il soggetto obbligato non provveda all'adempimento degli obblighi previsti dal comma 1, procede d'ufficio, previa verifica da parte dell'ARPAT della permanenza delle condizioni di inquinamento, in conformità con quanto disposto dall'articolo 17, commi 10 e 11 del decreto, con addebito delle relative spese all'inadempiente. A tal fine il comune, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico - finanziarie di cui disponga, può procedere mediante la stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni con la Regione, con la provincia territorialmente competente e con gli altri enti ed organismi pubblici interessati, in conformità altresì con quanto disposto dall'articolo 30 e 34 del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modifiche ⁽⁴⁵⁾.

4. L'inserimento di un'area nell'elenco a «Medio termine» contenuto nel Piano regionale comporta, oltre a quanto indicato all'art. 13, il rispetto del programma di priorità approvato ai sensi dell'art. 11, comma 2, lettera e) ⁽⁴⁶⁾.

5. La fideiussione di cui all'art. 17, comma 4, del decreto è prestata a favore dell'Ente che approva il progetto per una capienza pari al costo dell'intervento progettato.

6. Ove il soggetto obbligato non provveda all'esecuzione dell'intervento di bonifica secondo i tempi e le modalità di cui all'art. 11, comma 2, lettera e), si applicano le procedure di cui al precedente comma 3.

7. Le funzioni, conferite alla Regione dall'articolo 17, commi 4, 5 e 12 del decreto, sono attribuite alle province. Sono inoltre attribuite alle province le funzioni previste dall'articolo 17, comma 9, limitatamente agli interventi di bonifica, in sostituzione dei comuni inadempienti ed a quelli che

interessino il territorio di due o più comuni ricompresi nell'ambito di una stessa provincia. In tali casi la provincia competente, analogamente a quanto disposto dal comma 3 per gli interventi di competenza comunale, può procedere, in caso di inadeguatezza ed insufficienza delle sole risorse tecnico-finanziarie di cui disponga, alla stipulazione di specifici accordi di programma o convenzioni ⁽⁴⁷⁾.

7-bis. È fatta salva la competenza regionale, relativamente agli interventi in danno previsti dall'articolo 17, comma 9, del decreto, qualora sia interessato il territorio di due o più province. In tal caso la Regione può provvedere mediante commissario, ai sensi dell'*articolo 2, comma 2, della legge regionale 31 ottobre 2001, n. 53* (Disciplina dei commissari nominati dalla Regione). La Regione può provvedere ai sensi della stessa L.R. n. 53/2001, altresì per l'esercizio dei poteri sostitutivi delle province inadempienti agli obblighi di cui al comma 7, secondo periodo, del presente articolo. Qualora gli interventi siano di competenza dei comuni, la sostituzione opera direttamente nei confronti di tali enti ⁽⁴⁸⁾.

8. Le province, per l'esercizio delle funzioni di propria competenza, relative all'approvazione, all'autorizzazione ed al controllo di interventi di messa in sicurezza e di bonifica, si avvalgono delle conferenze previste dall'articolo 8, comma 2 ⁽⁴⁹⁾.

9. Le funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni appartenenti a province diverse sono esercitate d'intesa fra le province interessate.

10. Per l'espletamento delle funzioni di cui all'art. 17, comma 4, del decreto, i comuni si avvalgono dell'A.R.P.A.T.

11. Qualora sulla base del progetto di bonifica sia possibile l'utilizzazione dell'area per lotti successivi e ricorrano particolari condizioni d'interesse pubblico, con riguardo allo sviluppo economico ed occupazionale della zona interessata il Comune può, previa certificazione di avvenuta bonifica dei singoli lotti da parte della Provincia, rilasciare la concessione edilizia ed il certificato di agibilità e di abitabilità relativo alle opere realizzate nei singoli lotti, fermo restando lo svincolo della fidejussione ad avvenuto completamento dell'intero progetto di bonifica. Qualora il soggetto obbligato non completi il progetto di bonifica approvato, il Comune, previa diffida ad adempiere, provvede d'ufficio ai sensi del comma 3 e incamera inoltre la fideiussione a titolo di penale, destinandola al finanziamento di interventi di cui alla presente legge.

12. La certificazione può essere rilasciata anche in presenza di processi di depurazione a lungo termine della falda acquifera, qualora l'area soprastante sia stata bonificata in conformità al progetto. La depurazione della falda dovrà comunque essere garantita fino al raggiungimento degli standard prescritti nel certificato stesso, fermo restando lo svincolo della fideiussione ad avvenuta attuazione di tutto il progetto di bonifica.

13. Per la bonifica di discariche o aree inquinate la cui responsabilità è riconducibile esclusivamente ad un soggetto pubblico, il Comune, sulla base di un progetto generale e di un piano economico-finanziario che dimostri la possibilità di coprire l'intero importo dell'intervento nel termine massimo di tre anni, può approvare anche singoli stralci funzionali del progetto generale, qualora sia dimostrato che lo stralcio medesimo è efficace a ridurre l'inquinamento.

14. Gli Enti pubblici e i loro consorzi ed aziende a maggioranza di partecipazione pubblica rilasciano la fidejussione di cui al comma 5 solo per gli importi che nel provvedimento di approvazione del progetto non risultino, dalla certificazione di cui all'*art. 53 della legge n. 142 del 1990*, finanziati ed imputati a specifico capitolo di bilancio dell'Ente.

15. [Per l'esecuzione dei progetti di messa in sicurezza e/o di bonifica, la Giunta regionale, sulla base delle proposte delle Province, può erogare contributi, limitatamente a soggetti pubblici e privati che procedano alla realizzazione degli interventi in conformità alle disposizioni di legge, facendo fronte con i fondi di cui all'art. 29 secondo modalità e priorità definite con deliberazione della Giunta regionale, in conformità all'art. 17, comma 6-bis, del decreto] ⁽⁵⁰⁾.

16. In caso di segnalazione di siti inquinati, in attesa delle certificazioni che attestino o meno la necessità di inserimento nell'elenco delle aree da bonificare, la Giunta regionale, con propria deliberazione, può adottare misure di salvaguardia che vincolino l'area segnalata per un periodo massimo di un anno durante il quale viene interdetto ogni intervento modificativo sull'area stessa.

16-bis. Nei casi di cui al comma 16, accertato lo stato di contaminazione, la Giunta regionale, con propria deliberazione, provvede all'inserimento del sito nell'elenco degli ambiti da bonificare, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b). L'inserimento del sito in tale elenco comporta l'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 13, commi 5 e 6 ⁽⁵¹⁾.

(44) Con *Delib.G.R. 26 novembre 2001, n. 1293* sono state emanate determinazioni in merito al sostegno finanziario ai comuni e alle province, ai sensi del presente articolo.

(45) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «3. Ove il soggetto obbligato non provveda agli obblighi di cui al comma 1, il Comune, previa verifica da parte dell'A.R.P.A.T. della permanenza delle condizioni di inquinamento, provvede d'ufficio con addebito delle relative spese all'inadempiente e con applicazione di quanto disposto dall'art. 17, commi 10 e 11, del decreto.».

(46) Comma così modificato dall'*art. 13, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(47) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «7. Le funzioni di cui all'art. 17, commi 4 e 5, del decreto, sono conferite alle province.».

(48) Comma aggiunto dall'*art. 6, comma 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

(49) Comma così sostituito dall'*art. 6, comma 4, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*. Il testo originario era così formulato: «8. Per l'esercizio delle funzioni di autorizzazione e approvazione di interventi di bonifica e di messa in sicurezza di aree ricadenti in più comuni, per la formulazione di modifiche, integrazioni o prescrizioni ai progetti di bonifica, nonché per il controllo e la verifica degli interventi di bonifica e del monitoraggio ad essi conseguenti, in riferimento rispettivamente all'articolo 17, comma 4 e 5, e all'art. 20, comma 1, lettera b), del decreto, le Province si avvalgono delle Conferenze provinciali previste dall'art. 8, comma 2, della presente legge.».

(50) Comma abrogato dall'*art. 6, comma 5, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

(51) Comma aggiunto dall'*art. 13, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 20-bis

Disposizioni relative ai siti minerari.

1. Ai fini della rinuncia alla concessione mineraria, di cui all'articolo 38 del regio-decreto 29 luglio 1927, n. 1443 (Norme di carattere legislativo per disciplinare la ricerca e la coltivazione delle miniere nel Regno), è fatto salvo quanto disposto dallo stesso articolo 38 con riferimento all'adozione dei provvedimenti finalizzati a prevenire rischi derivanti da pericoli immediati per l'incolumità delle persone e per la sicurezza dei luoghi.

Il progetto di chiusura della miniera finalizzato alla rinuncia della concessione è presentato, oltre che ai soggetti già previsti dall'articolo 38 del regio-decreto n. 1443 del 1927, anche ai comuni e alla province competenti per territorio.

2. Fatta salva la messa in sicurezza del sito minerario ai sensi del comma 1 ed a seguito di essa, per la definizione del procedimento di accettazione della rinuncia, si procede altresì, qualora ne ricorra la necessità, all'adozione delle misure e dei provvedimenti finalizzati alla bonifica del sito, ai sensi e per gli effetti della presente legge e di quanto disposto in materia dal decreto e dalle norme attuative di esso. A tal fine l'accettazione della rinuncia è subordinata alla realizzazione del progetto complessivo di bonifica, comprensivo delle misure di ripristino ambientale.

3. È fatto salvo l'esercizio, da parte delle autorità sanitarie competenti, delle funzioni di vigilanza e di controllo previste dalle leggi statali e regionali vigenti ⁽⁵²⁾.

(52) Articolo aggiunto dall'*art. 7, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

TITOLO V

Controlli e poteri sostitutivi e straordinari

Art. 21

Provvedimenti straordinari ⁽⁵³⁾.

1. Il Presidente della Giunta regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi, può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre la realizzazione di interventi per lo smaltimento dei rifiuti, anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica ed immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nulla osta, ove occorrenti ⁽⁵⁴⁾.

1-bis. Il presidente della Giunta regionale, per far fronte a situazioni di necessità ed urgenza, può altresì provvedere, anche in luogo del soggetto affidatario del servizio, alla realizzazione di impianti già previsti nei piani di settore, con le modalità di cui all'articolo 202, comma 5, del D.Lgs. n. 152/2006 ⁽⁵⁵⁾.

2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al comma 1, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione ⁽⁵⁶⁾.

3. Nei casi di cui al comma 1, nonché per la realizzazione degli impianti di cui ai commi 1-bis e 2, il Presidente della Giunta regionale può provvedere mediante la nomina di un commissario, ai sensi della L.R. n. 53/2001 ⁽⁵⁷⁾.

4. I flussi di conferimento di rifiuti negli impianti di cui al primo comma sono autorizzati dalla Giunta regionale, qualora non siano previsti dai Piani interprovinciali e non siano disciplinati da atti di intesa fra le Comunità d'ambito ai sensi dell'art. 25 ⁽⁵⁸⁾.

5. Le Comunità di ambito autorizzate dalla Giunta regionale a conferire i rifiuti nei casi di cui al comma 4, corrispondono alla Regione un contributo fino a 10,33 euro per tonnellata di rifiuto ⁽⁵⁹⁾.

6. Il contributo di cui al comma 5 è versato alla Regione Toscana entro il mese successivo alla scadenza del bimestre di riferimento, sulla base di rendiconti certificati dal Dipartimento competente.

7. In caso di ritardo si applicano le seguenti indennità di mora:

- a) 2% per un ritardo non superiore a 15 giorni;
- b) 4% per un ritardo da 16 a 30 giorni;
- c) 6% per un ritardo da 31 a 60 giorni;
- d) 10% per un ritardo superiore a 60 giorni.

8. In caso di mancato pagamento entro 90 giorni dalla scadenza di cui al comma 1 o di tre ritardati

pagamenti ai sensi del comma 7, l'autorizzazione al conferimento decade.

9. L'autorizzazione al conferimento dei rifiuti decade egualmente ove il soggetto conferente effettui tre pagamenti bimestrali di importo inferiore a quello dovuto in base ai quantitativi effettivamente conferiti negli impianti quali risultano dalla documentazione dei gestori degli impianti di smaltimento.

(53) Vedi il [D.P.G.R. 9 febbraio 2000, n. 19](#), il [D.P.G.R. 19 febbraio 2001, n. 48](#), il [D.P.G.R. 4 febbraio 2002, n. 28](#) e il [D.P.G.R. 3 febbraio 2003, n. 34](#) che hanno determinato, ai sensi del presente articolo, l'utilizzo degli impianti di smaltimento rifiuti destinati a sopperire a situazioni di necessità ed urgenza. Vedi, altresì, la [Delib.G.R. 28 gennaio 2002, n. 61](#).

(54) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «1. Il Presidente della Giunta Regionale, anche indipendentemente dalle previsioni dei piani vigenti, può emanare atti per sopperire a situazioni di necessità o urgenza. In tali casi può altresì individuare impianti di smaltimento esistenti, o nuovi siti, in cui disporre anche la diretta realizzazione, da parte della Regione, di interventi per lo smaltimento dei rifiuti anche in sostituzione di quanto contenuto nei piani vigenti. Tali atti costituiscono automatica e immediata modifica dei piani e sostituiscono ogni concessione, autorizzazione o nullavota ove occorrenti.».

(55) Comma aggiunto dall'[art. 14, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#).

(56) Comma così sostituito dall'[art. 8, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#). Il testo originario era così formulato: «2. La Giunta regionale può approvare, per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, nuovi progetti o progetti di ampliamento ed eventualmente disporre la realizzazione e gestione tramite Commissario "ad acta".».

(57) Il presente comma, già sostituito dall'[art. 8, comma 3, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#) è stato successivamente così modificato dall'[art. 14, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#). Il testo precedente era così formulato: «3. Gli atti di occupazione e di espropriazione e comunque ogni atto di competenza degli Enti locali per delega o attribuzione da parte della Regione, nonché tutte le attività ad essi preordinate, che si rendessero necessari per i siti o gli impianti di smaltimento di cui al primo comma, sono di competenza della Giunta regionale.».

(58) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#).

(59) Comma così modificato dall'[art. 14, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#).

Art. 22

Vigilanza ed attività sostitutiva ⁽⁶⁰⁾.

1. La Regione vigila affinché i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti siano approvati nei tempi e con le procedure previste dagli articoli 12, 12-bis e 12-ter, nonché in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'[articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88](#) (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal decreto-legislativo 31 marzo 1998, n. 112), come modificata dalla [legge regionale 31 maggio 2006, n. 20](#) ⁽⁶¹⁾.

2. La Giunta regionale, in attuazione di quanto disposto dal comma 1, può procedere, con propria deliberazione, alla nomina di un commissario regionale ai fini della predisposizione della proposta di piano interprovinciale e delle ulteriori attività istruttorie sia di natura tecnica che amministrativa, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, della L.R. n. 53/2001, e con gli effetti disciplinati

dall'articolo 7, comma 11, della stessa L.R. n. 53/2001 ⁽⁶²⁾.

3. Le province vigilano, d'intesa tra loro, sull'attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11, 12, 12-bis e 12-ter ⁽⁶³⁾.

4. Le province assicurano l'effettiva approvazione da parte delle competenti comunità d'ambito, dei piani industriali disciplinati dall'articolo 27, nei tempi, con le procedure ivi previste e altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello interprovinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d'ambito, la provincia con il maggior numero di abitanti all'interno di ciascun ATO di cui all'articolo 24, provvede, in via sostitutiva, all'esercizio delle relative competenze ⁽⁶⁴⁾.

5. Le province, d'intesa tra loro, vigilano affinché gli interventi contenuti nei piani interprovinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano interprovinciale che da quello industriale ⁽⁶⁵⁾.

6. Le province esercitano i poteri sostitutivi di cui al comma 4, nonché quelli di cui all'articolo 20, comma 7, nelle forme, nei termini e con le modalità procedurali previste dai rispettivi ordinamenti ⁽⁶⁶⁾. Qualora questi ultimi nulla dispongano al riguardo, provvedono in conformità con le disposizioni di legge che disciplinano l'esercizio dei poteri sostitutivi regionali previsti dalla L.R. n. 88/1998 e dalla L.R. n. 53/2001.

7. Le comunità d'ambito vigilano affinché i gestori garantiscano la realizzazione degli interventi di loro spettanza ed assicurano che la gestione degli impianti, nonché l'effettuazione dei servizi, siano attuati in conformità con i piani industriali approvati.

8. Le province, nel quadro della collaborazione tra Regione ed enti locali, sono tenute ad informare la Regione sull'esercizio delle funzioni di vigilanza di cui al presente articolo, provvedendo a trasmettere alla Giunta regionale, entro il 31 marzo di ogni anno, una relazione informativa, pena la decadenza da ogni contributo e finanziamento regionale previsto per gli interventi nel relativo territorio provinciale. La relazione attiene in particolare:

- a) allo stato di attuazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti ⁽⁶⁷⁾;
- b) alle autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso;
- c) ai controlli effettuati ed all'accertamento relativo ad atti e comportamenti assunti in violazione delle prescrizioni di piano, nonché alle altre inadempienze riscontrate ⁽⁶⁸⁾.

(60) Vedi, anche, l'*art. 50, comma 2, lettera a), L.R. 3 gennaio 2005, n. 1*.

(61) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «1. La Regione vigila affinché i piani provinciali di cui all'articolo 11 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'articolo 12 ed in conformità con il piano regionale di gestione dei rifiuti, ed esercita i poteri sostitutivi previsti dall'*articolo 6 della legge regionale 1° dicembre 1998, n. 88* (Attribuzione agli Enti locali e disciplina generale delle funzioni amministrative e dei compiti in materia di urbanistica e pianificazione territoriale, protezione della natura e dell'ambiente, tutela dell'ambiente dagli inquinamenti e gestione dei rifiuti, risorse idriche e difesa del suolo, energia e risorse geotermiche, opere pubbliche, viabilità e trasporti conferite alla Regione dal *D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112*) e successive modifiche.».

(62) Comma così modificato dall'*art. 15, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(63) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «3. Le province vigilano sull'attuazione del piano provinciale di gestione dei rifiuti disciplinato dagli articoli 11 e 12. Vigilano inoltre sulla effettiva costituzione degli A.T.O., provvedendo agli adempimenti ad esse espressamente attribuiti dall'articolo 23, commi 4, 5, e 6, ed assicurando l'effettiva costituzione degli stessi A.T.O.. A tal fine le province provvedono in via sostitutiva, qualora i

comuni interessati non adempiano agli obblighi posti a loro carico dall'articolo 23.».

(64) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «4. Le province assicurano l'effettiva adozione, da parte delle competenti comunità d'ambito, dei piani industriali disciplinati dall'articolo 27 nei tempi, con le procedure ivi previste ed altresì in conformità sia con il piano regionale che con quello provinciale. A tal fine, in caso di inadempimento da parte delle competenti comunità d'ambito, le province provvedono, in via sostitutiva, all'esercizio delle relative competenze.».

(65) Comma così sostituito dall'*art. 15, comma 5, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «5. Le province vigilano inoltre affinché gli interventi contenuti nei piani provinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi previsti sia dal piano provinciale che da quello industriale e affinché le gestioni siano condotte in conformità con la pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard tecnici ed economici adottati.».

(66) Periodo così modificato dall'*art. 15, comma 6, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(67) Lettera così modificata dall'*art. 15, comma 7, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(68) Articolo così sostituito dall'*art. 9, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*, poi così modificato come indicato nelle note che precedono. Il testo originario era così formulato: «Art. 22. Vigilanza e attività sostitutiva. 1. La Regione vigila: a) che i Piani provinciali di cui all'art. 11 siano approvati nei tempi e con le procedure previste dall'art. 12 ed in conformità al Piano regionale di gestione dei rifiuti;

b) che le Comunità di ambito si costituiscano nelle forme e nei modi di cui alla presente legge e nei tempi di cui al comma 2 dell'art. 23.

2. Le Province vigilano:

a) che i piani industriali di cui all'art. 27 siano approvati dalle Comunità di ambito nei tempi e con le procedure ivi previste e in conformità al Piano regionale ed al Piano provinciale;

b) che gli interventi contenuti nei piani provinciali siano eseguiti nei tempi e nei modi contenuti nei piani stessi e nei piani industriali;

c) che le gestioni siano condotte in conformità alla pianificazione nel suo complesso e nel rispetto degli standard tecnici-economici.

3. La Provincia esercita le funzioni di vigilanza per l'attuazione del Piano provinciale di gestione dei rifiuti ed informa la Regione delle inadempienze e degli atti assunti in violazione delle prescrizioni recate dal Piano per i provvedimenti di competenza. La Provincia, entro il 31 marzo di ogni anno, invia alla Giunta regionale una relazione, nella quale è indicato lo stato di attuazione del Piano provinciale, le autorizzazioni rilasciate per gli interventi contenuti nello stesso, ed i controlli effettuati, pena la decadenza o interruzione di ogni contributo previsto per gli interventi nel territorio provinciale.

4. Le Comunità di ambito assicurano:

a) che i gestori realizzino gli interventi in conformità al piano industriale;

b) che i gestori gestiscano gli impianti ed i servizi in conformità ai piani industriali.

5. La Regione e le Province adottano i provvedimenti per la sostituzione dei soggetti inadempienti previa diffida ad adempiere entro un termine fissato nell'atto di diffida stesso. Decorso inutilmente il termine, la Giunta regionale e le Giunte provinciali nominano un commissario "ad acta" che svolge le funzioni oggetto dell'inadempienza.

6. I provvedimenti di sostituzione di cui al comma 5, sono adottati, in base ai controlli di cui al comma 1, dalla Regione e in base ai controlli di cui ai commi 2 e 4, dalle Province.

7. La Regione provvede direttamente:

a) fino all'approvazione dei Piani provinciali;

b) in caso di mancata sostituzione da parte delle province decorsi 60 giorni dall'accertamento dell'inadempienza.».

TITOLO VI

Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.).

Art. 23

Comunità d'ambito ⁽⁶⁹⁾.

1. Per superare la frammentazione delle gestioni, per conseguire economicità gestionale e per garantire che la gestione risponda a criteri di efficienza ed efficacia, la gestione integrata dei rifiuti urbani è affidata ai Comuni che la esercitano attraverso la Comunità di ambito ⁽⁷⁰⁾.

2. [La Comunità di ambito si costituisce entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, ai sensi dei commi seguenti] ⁽⁷¹⁾. La Comunità di ambito opera per il raggiungimento degli obiettivi di cui al comma 1 e consegue, ai sensi dell'art. 5, comma 3, lettera a) del decreto, l'autosufficienza per la gestione dei rifiuti urbani non pericolosi all'interno del territorio di riferimento.

3. [La Comunità di ambito si costituisce in una delle seguenti forme:

a) attraverso la convenzione prevista dall'art. 24 della legge 8 giugno 1990, n. 142 e successive modificazioni;

b) attraverso un consorzio istituito ai sensi dell'art. 25 della stessa legge] ⁽⁷²⁾.

4. [A tal fine la provincia convoca, entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge, una conferenza dei comuni appartenenti all'Ambito territoriale di riferimento. In caso di A.T.O. compreso nel territorio di più province, provvedono d'intesa le province interessate. Con atto del Presidente della Provincia, adottato d'intesa con il presidente delle altre province interessate in caso di A.T.O. compreso nel territorio di più province, è scelta la forma di collaborazione sulla base del pronunciamento favorevole per il consorzio o per la convenzione di tanti comuni che rappresentino almeno la metà più uno degli abitanti del territorio interessato, calcolati sulla base dell'ultimo censimento] ⁽⁷³⁾.

5. [Se la forma scelta è il consorzio, la provincia, o le province d'intesa in caso di A.T.O. compreso nel territorio di più province, provvede:

a) a predisporre lo Statuto-tipo della Comunità di ambito sulla base dello schema, completo del contratto di servizio-tipo, con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro un mese dall'entrata in vigore della presente legge;

b) a inviare lo Statuto per l'approvazione agli Enti che costituiscono la Comunità di ambito ed a esercitare il controllo sostitutivo, in caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge;

c) a convocare l'assemblea di insediamento per l'elezione degli organi della Comunità di ambito;

d) ad assicurare, con la propria struttura organizzativa, il primo funzionamento della Comunità di ambito] ⁽⁷⁴⁾.

6. [Se la forma scelta è la convenzione, la provincia, o le province d'intesa in caso di A.T.O. compreso nel territorio di più province, individuano il comune responsabile del coordinamento, il quale convoca la conferenza dei servizi per la stipula della convenzione, da adottarsi nel rispetto dello schema-tipo, completo del contratto di servizio-tipo con allegata carta dei servizi, approvato dal Consiglio regionale entro trenta giorni dall'entrata in vigore della presente legge. La provincia provvede in via sostitutiva nel caso di inadempimento nel termine di centocinquanta giorni dall'entrata in vigore della presente

legge] ⁽⁷⁵⁾.

7. Il peso dei Comuni all'interno della Comunità di ambito è determinato dallo Statuto o dalla Convenzione in base ai seguenti fattori fondamentali riferiti ai rispettivi territori comunali:

- a) quantità di rifiuti prodotti;
- b) quantità di rifiuti raccolti in maniera differenziata e avviati al recupero;
- c) quantità di rifiuti smaltiti sul territorio comunale.

(69) Vedi, anche, l'*art. 26, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

(70) Comma così modificato dall'*art. 16, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(71) Periodo abrogato dall'*art. 16, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(72) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(73) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(74) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(75) Comma abrogato dall'*art. 16, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 23-bis

Condizioni per l'attribuzione di finanziamenti.

1. Fermo restando l'esercizio dei poteri sostitutivi ai sensi dell'articolo 22, l'attribuzione di qualsiasi finanziamento e contributo di competenza regionale, previsto per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati, non può essere disposta qualora, relativamente al territorio interessato, non sia stato approvato il piano interprovinciale o non si sia provveduto, entro i termini previsti dalla presente legge, alla costituzione della comunità d'ambito ⁽⁷⁶⁾.

2. [L'attribuzione di finanziamenti alle Comunità di ambito per la costruzione di impianti assume priorità qualora sia stato individuato un soggetto gestore unico di ambito o per interventi previsti dalla pianificazione integrata fra più A.T.O., in conformità a quanto previsto dall'articolo 25] ^{(77) (78)}.

(76) Comma così modificato dall'*art. 17, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(77) Comma abrogato dall'*art. 17, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(78) Articolo aggiunto dall'*art. 10, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*.

Art. 24
Delimitazione degli A.T.O.

1. Al fine della gestione integrata dei rifiuti urbani sono istituiti i seguenti ATO:

- ATO Toscana Centro, costituito dai comuni compresi nelle province di Firenze, Prato e Pistoia;
- ATO Toscana Costa, costituito dai comuni compresi nelle province di Massa Carrara, Lucca, Pisa e Livorno;
- ATO Toscana Sud, costituito dai comuni compresi nelle province di Arezzo, Siena e Grosseto ⁽⁷⁹⁾.

2. [Alla modifica delle delimitazioni degli A.T.O. si provvede con atto del Consiglio regionale, sentite le province e i comuni interessati] ⁽⁸⁰⁾.

3. Le Comunità d'Ambito possono individuare, all'interno del proprio territorio, aree di raccolta cui riferire le gestioni del sistema delle raccolte per un miglior conseguimento degli obiettivi del piano regionale.

⁽⁷⁹⁾ Il presente comma, già sostituito dall'*art. 11, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 18, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61* (vedi anche l'*art. 24, comma 1, della stessa legge*). Il testo precedente era così formulato: «1. Sono istituiti, al fine della gestione dei rifiuti urbani, così come stabilito dall'articolo 23 del decreto, i seguenti Ambiti territoriali ottimali (A.T.O.):

A.T.O. 1. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Massa e Carrara;

A.T.O. 2. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Lucca;

A.T.O. 3. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Pisa;

A.T.O. 4. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Livorno;

A.T.O. 5. Costituito dai comuni compresi nelle Province di Pistoia e di Firenze ricompresi nel circondario dell'Empolese Val d'Elsa, così come definiti ai sensi dell'*articolo 1 della legge regionale 29 maggio 1997, n. 38* (Istituzione del Circondario dell'Empolese Val D'Elsa quale circondario di decentramento amministrativo);

A.T.O. 6. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Firenze ad esclusione di quelli del circondario Empolese;

A.T.O. 7. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Arezzo;

A.T.O. 8. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Siena;

A.T.O. 9. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Grosseto.

A.T.O. 10. Costituito dai comuni compresi nella Provincia di Prato.».

⁽⁸⁰⁾ Comma abrogato dall'*art. 18, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

1. Se, alla data dell'adozione dei piani interprovinciali di cui all'articolo 12, comma 6, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di ATO non risulta interamente perseguibile in conseguenza della carenza di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, le province interessate indicano nel piano la dimensione quantitativa dei rifiuti che eccedono la capacità di smaltimento e formulano una loro proposta, relativamente alla possibile convenzione con altra comunità d'ambito, ai fini dello smaltimento ⁽⁸¹⁾.
2. La Regione provvede al coordinamento di tali esigenze, al fine della loro soluzione più razionale, attraverso specifici atti d'indirizzo. Tali atti hanno natura d'integrazione dei piani interprovinciali di gestione dei rifiuti ⁽⁸²⁾.
3. Alla data dell'approvazione del piano interprovinciale di gestione dei rifiuti le province interessate alla convenzione danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani ⁽⁸³⁾.
4. La stipula delle convenzioni è di competenza delle Comunità d'ambito interessate, che vi provvedono in coerenza con le indicazioni del piano interprovinciale e ne danno conto nei piani industriali di cui all'art. 27 ⁽⁸⁴⁾.
5. Indipendentemente dal procedimento di cui ai commi precedenti, l'autosufficienza può essere raggiunta all'interno dei sistemi d'A.T.O. come definiti dall'art. 2. In tal caso le province interessate autorizzano i flussi di rifiuti e integrano il piano interprovinciale ⁽⁸⁵⁾.
6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi 1, 2, 3, 4 e 5, la Giunta regionale può autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'articolo 21, comma 1, con applicazione del tributo previsto dallo stesso articolo 21, comma 5 ⁽⁸⁶⁾.

(81) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «1. Qualora al momento dell'adozione dei piani provinciali di cui all'art. 12, secondo comma, l'obiettivo della completa autosufficienza nella gestione dei rifiuti a livello di A.T.O. non risulti interamente perseguibile, in conseguenza del deficit di capacità di smaltimento per le varie tipologie di impianti, la provincia ne indica nel piano la dimensione quantitativa e formula la propria proposta relativamente alla possibile convenzione con altra Comunità d'ambito, ai fini dello smaltimento.».

(82) Periodo così modificato dall'*art. 19, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(83) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «3. Al momento dell'approvazione del piano ai sensi dell'art. 12, ottavo comma, entrambe le province interessate alla convenzione, danno conto di tale intesa ed integrano i flussi di rifiuti da esso derivanti nei rispettivi piani.».

(84) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(85) Comma così modificato dall'*art. 19, comma 5, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(86) Comma così sostituito dall'*art. 19, comma 6, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «6. Qualora non sia comunque possibile assicurare l'autosufficienza ai sensi dei commi precedenti, la Regione provvede:

a) ad adeguare in via sostitutiva, ai sensi dell'art. 22, i piani provinciali ai fini del raggiungimento dell'autosufficienza;

b) ovvero a modificare la delimitazione degli A.T.O. a norma dell'art. 24, comma 2, qualora non sia possibile procedere ai sensi della lettera a);

c) ovvero ad autorizzare il conferimento dei rifiuti eccedentari nelle discariche di cui all'art. 21, primo comma, con applicazione del tributo previsto dal quinto comma dello stesso articolo, qualora non risulti possibile procedere ai sensi delle lettere a) e b).».

Art. 26

Competenze della Comunità di ambito.

1. Le Comunità di ambito attuano i piani interprovinciali di gestione dei rifiuti attraverso i piani industriali ⁽⁸⁷⁾.

2. Le funzioni di competenza della Comunità di ambito attengono in particolare:

a) all'elaborazione, all'approvazione e all'aggiornamento del piano industriale;

b) all'affidamento del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani ⁽⁸⁸⁾;

c) alla redazione dei rapporti sulla realizzazione del piano industriale sulla capacità di smaltimento dell'A.T.O. ⁽⁸⁹⁾;

d) alla determinazione della tariffa, secondo quanto previsto dalla legislazione vigente ⁽⁹⁰⁾;

e) all'assegnazione ai soggetti gestori dei contributi di cui all'art. 3, comma 2 ⁽⁹¹⁾.

3. Le attività di cui al comma 2 sono organizzate dalle Comunità di ambito per il raggiungimento degli standard tecnici economici di cui al piano regionale. A tal fine le Comunità d'ambito e le Province istituiscono forme di controllo dell'applicazione e dell'efficacia dei servizi di gestione dei rifiuti.

4. La Comunità di ambito rende conto alle province interessate alla Regione ed ai Comuni interessati sullo stato di attuazione del piano industriale nelle forme e nei tempi stabiliti con atto della Giunta regionale entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge ⁽⁹²⁾.

⁽⁸⁷⁾ Comma così modificato dall'*art. 20, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

⁽⁸⁸⁾ La presente lettera, già corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 1999, n. 27 è stata successivamente così sostituita dall'*art. 20, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «b) alla realizzazione degli interventi previsti nei piani provinciali e nei piani industriali individuando i soggetti cui affidarne la realizzazione e la gestione degli impianti e del complesso delle operazioni di raccolta e di trasporto; queste ultime sono riferite alle eventuali perimetrazioni delle aree di raccolta indicate nei piani industriali; il contratto di servizio esplicita l'obbligo di rispetto da parte del gestore dei contratti collettivi di lavoro e delle norme sulla sicurezza nei posti di lavoro; il contratto di servizio indica inoltre le modalità con le quali il gestore può affidare la raccolta differenziata ai soggetti di cui all'art. 2, lettera h).».

⁽⁸⁹⁾ Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 1999, n. 27.

⁽⁹⁰⁾ La presente lettera, già corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 1999, n. 27 e modificata dall'*art. 1, L.R. 22 dicembre 1999, n. 70* è stata successivamente così sostituita dall'*art. 20, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo precedente era così formulato: «d) alla determinazione della tariffa secondo i contenuti dell'art. 49 del decreto nonché delle modalità per la sua introduzione. La tariffa è applicata in forma differenziata in relazione direttamente proporzionale alla minore produzione dei rifiuti ed inversamente proporzionale alla più elevata percentuale di raccolta differenziata raggiunta.».

(91) Lettera così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 8 settembre 1999, n. 27.

(92) Comma così modificato dall'*art. 20, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 27

Piani industriali.

1. Il piano industriale si basa sull'analisi della situazione esistente contenuta nel Piano interprovinciale

⁽⁹³⁾. Il piano industriale contiene:

- a) l'individuazione delle aree di raccolta;
- b) i progetti preliminari, completi dei relativi piani economici e finanziari, degli interventi previsti nei Piani interprovinciali ⁽⁹⁴⁾;
- c) gli interventi di bonifica e/o messa in sicurezza delle aree inquinate riferibili a precedenti attività di gestione dei rifiuti a cura del pubblico servizio;
- d) i progetti preliminari dei servizi di raccolta e del sistema dei trasporti completi dei relativi piani economici e finanziari;
- e) la definizione dei tempi per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere b) e c);
- f) lo schema di assetto gestionale, le aree di raccolta, i servizi e gli impianti di smaltimento e recupero da affidare in gestione ⁽⁹⁵⁾;
- g) il piano degli investimenti necessari per raggiungere gli obiettivi, articolato su base decennale per i servizi di smaltimento e su base quinquennale per i servizi di raccolta e spazzamento;
- h) la previsione dell'importo delle tariffe articolate per singole voci di costo, da effettuarsi su base pluriennale, nonché le modalità progressive di attuazione garantendo la gradualità degli adeguamenti-tariffari;
- i) gli obiettivi e gli standard dei servizi di gestione dei rifiuti, eventualmente articolati per aree.

2. Entro centottanta giorni dalla data di pubblicazione dei piani interprovinciali, le comunità d'ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d'ambito nominano il garante dell'informazione, incaricato di avviare tutte le azioni necessarie per assicurare l'informazione ai cittadini e alle formazioni sociali, che può essere scelto all'interno della struttura dell'ente, ad esclusione del responsabile del procedimento, ovvero all'esterno ⁽⁹⁶⁾.

3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi presso le sedi della comunità d'ambito, dei comuni e delle province comprese nel territorio dell'ambito ottimale, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, le province interessate d'intesa tra loro possono prescrivere alla comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al piano interprovinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla comunità d'ambito le osservazioni ricevute ⁽⁹⁷⁾.

4. La comunità d'ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alle province interessate che, d'intesa tra loro, lo adeguano alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la comunità d'ambito non abbia provveduto. La provincia con il maggior numero di abitanti dispone la pubblicazione dell'avviso di avvenuta approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano industriale è efficace dalla data di tale pubblicazione ⁽⁹⁸⁾.

4-bis. Il piano industriale è reso accessibile ai cittadini anche in via telematica. L'avviso di cui al

comma 4 contiene l'indicazione del sito informatico su cui il piano è consultabile ⁽⁹⁹⁾.

5. Le modifiche al piano industriale sono approvate con le stesse procedure di cui ai commi precedenti.

6. Con l'atto di approvazione di cui al quarto comma, la Comunità d'ambito nomina un Comitato di garanzia, che verifica l'attuazione del piano industriale e l'attività dei gestori. La Comunità d'ambito provvede a disciplinarne i criteri di nomina e di funzionamento, la durata in carica e quant'altro necessario e opportuno, fermo quanto previsto nel comma 7.

7. Il comitato di cui al comma 6 è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalle province comprese nel medesimo ATO. Il comitato riferisce alla comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del piano. Almeno due volte l'anno il comitato elabora relazioni sullo stato del piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai comuni e alle province. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione della comunità d'ambito ⁽¹⁰⁰⁾.

(93) Periodo così modificato dall'*art. 21, comma 1, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(94) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 2, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(95) Lettera così modificata dall'*art. 21, comma 3, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(96) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 4, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «2. Entro i sei mesi successivi alla data di pubblicazione dei Piani provinciali, le comunità di ambito adottano e trasmettono alle province e alla Regione i piani industriali. Contestualmente le comunità d'ambito nominano il garante dell'informazione.».

(97) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 5, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «3. Il piano adottato è depositato per trenta giorni consecutivi, presso la sede della Comunità d'ambito, i comuni dell'ambito ottimale e la Provincia, durante i quali chiunque può presentare osservazioni. Dell'avvenuta adozione e del nome del garante è data comunicazione su almeno due quotidiani a diffusione locale. Entro lo stesso termine, la provincia può prescrivere alla Comunità d'ambito le modifiche necessarie a rendere il piano industriale conforme al Piano provinciale. Le province e i comuni trasmettono tempestivamente alla Comunità d'ambito le osservazioni ricevute.».

(98) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 6, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «4. La Comunità d'ambito approva il piano industriale entro sessanta giorni dall'adozione. Il Piano dà conto delle osservazioni non accolte. Il piano è trasmesso alla provincia, che lo adegua alle eventuali prescrizioni di cui al comma 3, qualora la Comunità d'ambito non abbia provveduto, e ne dispone la pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. Il piano industriale è efficace dalla data di pubblicazione.».

(99) Comma aggiunto dall'*art. 21, comma 7, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(100) Comma così sostituito dall'*art. 21, comma 8, L.R. 22 novembre 2007, n. 61*. Il testo originario era così formulato: «7. In ogni caso il Comitato è composto da almeno due membri, uno dei quali è designato dalla provincia. Il comitato riferisce alla Comunità d'ambito e ai comuni che ne fanno richiesta sullo stato di realizzazione del Piano; almeno due volte l'anno elabora relazioni sullo stato del Piano e le trasmette ai consigli comunali e provinciali interessati. Le relazioni sono rese pubbliche a cura del comitato, trascorsi trenta giorni dal loro invio ai Comuni e alla Provincia. Chiunque può prenderne visione o chiederne copia al garante dell'informazione dell'autorità d'ambito.».

TITOLO VII

Norme finanziarie, sistema sanzionatorio e disposizioni finali e transitorie

Art. 28

Finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti ⁽¹⁰¹⁾.

1. Per il finanziamento degli interventi inerenti la gestione dei rifiuti, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 4-bis, è istituito un fondo regionale a titolo di anticipazione, alimentato:

a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;

b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;

c) con risorse regionali.

2. I soggetti beneficiari delle anticipazioni a valere sul fondo di cui al comma 1 sono tenuti al loro rimborso, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di cinque anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato ⁽¹⁰²⁾ ⁽¹⁰³⁾.

(101) Vedi, anche, la [Delib.G.R. 3 giugno 2002, n. 559](#) e la [Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 296](#) con le quali sono stati approvati i criteri e modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al presente articolo nonché la [Delib.G.R. 4 dicembre 2000, n. 1289](#) e la [Delib.G.R. 20 febbraio 2006, n. 104](#).

(102) In deroga a quanto previsto nel presente comma vedi quanto dispone, con riferimento al Comune di Greve in Chianti, l'[art. 46-bis, L.R. 27 dicembre 2005, n. 70](#) (aggiunto dall'[art. 4, L.R. 5 aprile 2006, n. 14](#)).

(103) Il presente articolo, dapprima modificato dall'[art. 2, L.R. 22 dicembre 1999, n. 70](#) e poi sostituito dall'[art. 12, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#), è stato poi nuovamente così sostituito dall'[art. 22, L.R. 19 dicembre 2003, n. 58](#). Il testo precedente era così formulato: «Art. 28. Fondo di rotazione ed altre fonti di finanziamento degli interventi finalizzati alla gestione dei rifiuti. 1. Per il finanziamento degli interventi di cui all'articolo 3, comma 1, ed all'articolo 5, comma 1, lettera f), nonché di quelli previsti dall'articolo 21, comma 2, e dall'articolo 22, commi 1 e 2, è istituito un fondo regionale di rotazione alimentato:

a) con i contributi previsti ai sensi dell'articolo 21, comma 5;

b) con i proventi eventualmente derivanti dalla stipulazione delle convenzioni e degli accordi di programma di cui all'articolo 17, comma 1;

c) con i rimborsi dei finanziamenti erogati, ai sensi del comma 2, ivi compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti erogati ai sensi dell'articolo 16 della previgente [legge regionale 12 gennaio 1995, n. 4](#) (Norme per lo smaltimento dei rifiuti).

2. I soggetti beneficiari dei contributi di cui al comma 1 sono tenuti al rimborso di essi, senza alcun onere per interessi, in un periodo massimo di tre anni. A tal fine, con l'atto di attribuzione del finanziamento si provvede a determinare il periodo e le modalità con le quali il rimborso deve essere effettuato.

3. La Giunta regionale destina inoltre al finanziamento degli interventi per la gestione dei rifiuti previsti dalla presente legge, ivi compresi quelli di cui all'articolo 3, comma 4-bis, ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari, nazionali e regionali.».

Art. 28-bis

Finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate ⁽¹⁰⁴⁾.

1. È istituito un apposito fondo regionale per il finanziamento in anticipazione degli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 20.
2. Le somme anticipate tramite il fondo di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell'inadempiente, con le procedure previste dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639 (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura dell'ente destinatario dell'anticipazione che provvede alla restituzione alla Regione, in conformità con quanto previsto dalla L.R. n. 36/2001.
3. Nei casi di cui al comma 2, qualora l'ente destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di bonifica, l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione.
4. Le risorse allocate nel fondo di cui al comma 1 possono essere altresì attribuite ad enti pubblici territoriali per interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate è dovuto, senza alcun onere di interesse, in un periodo massimo di cinque anni, con le modalità e le priorità temporali definite nell'atto di attribuzione del finanziamento ⁽¹⁰⁵⁾.

(104) Con *Delib.G.R. 21 febbraio 2005, n. 296* sono stati approvati i criteri e le modalità di erogazione dei finanziamenti a valere sul fondo di rotazione di cui al presente articolo. Vedi, anche, la *Delib.G.R. 20 febbraio 2006, n. 104*.

(105) Il presente articolo, aggiunto dall'*art. 13, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*, è stato poi così sostituito dall'*art. 23, L.R. 19 dicembre 2003, n. 58*. Il testo originario era così formulato: «Art. 28-bis. Fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi di bonifica di aree inquinate. 1. È istituito un apposito fondo di rotazione per il finanziamento degli interventi sostitutivi in danno di cui all'articolo 20, alimentato anche con i rimborsi conseguiti ai sensi del comma 2, ivi compresi quelli dovuti in restituzione di finanziamenti eventualmente erogati ai sensi dell'articolo 6 della previgente *legge regionale 12 maggio 1993, n. 29* (Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica).

2. Le somme anticipate tramite il fondo di rotazione di cui al comma 1 sono recuperate, a carico dell'inadempiente, con le procedure previste dal regio-decreto 14 aprile 1910, n. 639, (Approvazione del testo unico delle disposizioni di legge, relative alla riscossione delle entrate patrimoniali dello Stato), a cura del soggetto destinatario del finanziamento che provvede alla restituzione alla Regione, con le modalità ed i criteri dettati dalla Giunta regionale ai fini della reintegrazione del fondo di cui al presente articolo, in conformità con quanto disposto ai sensi della *legge regionale 6 agosto 2001, n. 36* (Ordinamento contabile della Regione Toscana).

3. Nei casi di cui al comma 2, qualora il soggetto destinatario del finanziamento ometta di intraprendere, contestualmente agli atti necessari per la realizzazione dell'intervento di bonifica, l'azione di rivalsa nei confronti del soggetto inadempiente, la Regione provvede al recupero delle somme anticipate mediante compensazione.

4. Qualora l'azione di rivalsa esercitata nei confronti dell'inadempiente, ai sensi del comma 2, dia esito negativo, con legge di bilancio si provvede comunque alla reintegrazione del fondo di cui al presente articolo.

5. Le risorse disponibili ai sensi del presente articolo possono essere attribuite ad enti pubblici territoriali, per il finanziamento degli interventi di bonifica di competenza degli stessi. In tal caso il rimborso delle somme anticipate, tramite il fondo di cui al comma 1, è dovuto, senza alcun onere di

interesse, in un periodo massimo di tre anni, con le modalità e le priorità temporali definite nell'atto di attribuzione del finanziamento.».

Art. 29

Norma finanziaria.

1. Al finanziamento dei fondi istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28-bis si fa fronte mediante imputazione della spesa alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

2. I rientri di cui ai fondi di anticipazione previsti dagli articoli 28, comma 2, e 28-bis comma 2 e quelli effettuati ai sensi di quanto previsto al comma 4 dell'articolo 28-bis sono allocati alla UPB 451 "Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - entrate libere" del bilancio 2004 e del bilancio pluriennale 2004/2006.

3. Agli oneri di spesa previsti dalla presente legge per l'anno 2004, si fa fronte con imputazione della spesa relativa:

a) alla UPB 423 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spese di investimento", per un importo pari a euro 4.300.630,37;

b) alla UPB 424 "Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - spesa corrente" per un importo pari a euro 2.912.952,00;

c) alla UPB 514 "Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - spese di investimento", per un importo pari a euro 9.577.342,00.

4. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi si fa fronte con legge di bilancio.

5. Gli stanziamenti di cui ai commi 1 e 3 sono integrati da ulteriori risorse provenienti da fondi comunitari e nazionali ⁽¹⁰⁶⁾.

(106) Il presente articolo, dapprima sostituito dall'*art. 14, L.R. 26 luglio 2002, n. 29*, è stato poi nuovamente così sostituito dall'*art. 24, L.R. 19 dicembre 2003, n. 58*. Il testo precedente era così formulato: «Art. 29. Norma finanziaria. 1. Al finanziamento degli interventi previsti dall'articolo 3, e di quelli di cui all'articolo 5, comma 1, lettere f) e g), si fa fronte, per l'anno 2002, con legge di bilancio, mediante imputazione alla unità previsionale di base (U.P.B.) 423 (Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento) per un importo pari a 5.134.376,84 euro, ed alla U.P.B. 514 (Interventi per lo sviluppo del sistema economico e produttivo - Spese di investimento) per un totale pari a 20.358.713,00 euro.

2. Al finanziamento dei fondi di rotazione istituiti ai sensi degli articoli 28 e 28-bis si fa fronte, per l'anno 2002, con legge di bilancio, mediante imputazione della spesa alla U.P.B. 423 (Smaltimento dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati - Spese di investimento) per un importo pari a 5.164.569,00 euro.

3. I rientri dei fondi di rotazione previsti dagli articoli 28, comma 1, e 28-bis, comma 1, sono allocati alla U.P.B. 452 (Entrate inerenti contributi e trasferimenti da altri soggetti - Entrate vincolate) del bilancio 2002.

4. La Giunta regionale, a seguito dell'accertamento delle entrate derivanti dal contributo previsto dall'articolo 21, comma 5, provvede, con apposita deliberazione, alle necessarie variazioni di bilancio, ai fini della quantificazione delle entrate medesime e della destinazione di esse al fondo di rotazione di cui all'articolo 28, comma 1.

5. Agli oneri di spesa derivanti dalla presente legge per l'anno 2003, si fa fronte con imputazione della spesa relativa alla U.P.B. 423, per un importo pari a 8.469.893,50 euro, ed alla U.P.B. 514, per un importo pari a 11.193.834,00 euro. Per l'anno 2004, la spesa relativa è imputata alla U.P.B. 423, per un importo pari a 8.469.893,50 euro, ed alla U.P.B. 514, per un importo pari a 9.577.346,00 euro. Agli oneri di spesa relativi agli anni successivi, si fa fronte con la legge di bilancio.»

Art. 30

Sanzioni amministrative ⁽¹⁰⁷⁾.

1. La violazione dei divieti e degli obblighi posti dalla presente legge è soggetta alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.500,00 euro a 7.500,00 euro. Alla stessa sanzione è soggetta altresì la violazione dei divieti espressamente sanciti dal Piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 9.

2. La comunicazione tardiva dei dati richiesti ai fini della certificazione del conseguimento degli obiettivi di raccolta differenziata, è soggetta, qualora venga effettuata non oltre il termine di sessanta giorni dalla data fissata dalla deliberazione regionale prevista dall'articolo 15, comma 1, alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.550,00 euro ad 5.000,00 euro.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative previste dal presente articolo provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione ⁽¹⁰⁸⁾.

(107) Vedi, anche, la *Delib.G.R. 22 gennaio 2001, n. 41* e la *Delib.G.R. 8 marzo 2004, n. 205*.

(108) Il presente articolo, già modificato dall'*art. 4, L.R. 22 dicembre 1999, n. 70* e dall'*art. 1, comma 2, L.R. 31 agosto 2000, n. 71*, è stato poi così sostituito dall'*art. 15, L.R. 26 luglio 2002, n. 29* (vedi anche il comma 1 dell'*art. 27* della medesima legge). Il testo precedente era così formulato: «Art. 30. Sanzioni e tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti. 1. Chiunque viola divieti e obblighi contenuti nella presente legge, è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 1.000.000 a L. 5.000.000.

2. Chiunque viola un divieto espressamente indicato nel Piano regionale vigente è soggetto ad una sanzione pecuniaria da L. 5.000.000 a L. 15.000.000.

3. Alla irrogazione delle sanzioni amministrative provvede la provincia nel cui territorio è stata commessa la violazione.

4. I tributi di cui alla *L.R. 29 luglio 1996, n. 60* «Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'*art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549*» sono aumentati nella misura massima prevista dalla *legge n. 549 del 1995* qualora:

a) non vengano raggiunti gli obiettivi di raccolta differenziata di cui all'*art. 24* del decreto;

b) vengano conferiti rifiuti tal quali in discarica successivamente alla data stabilita dall'*art. 5, comma 6, del decreto*, fatte salve le deroghe previste dallo stesso articolo, commi 6 e 6-bis;

c) non vengano forniti i dati richiesti per la certificazione delle raccolte differenziate di cui all'*art. 11*.

5. L'accertamento relativo al raggiungimento degli obiettivi di raccolta differenziata è effettuato dalla Giunta regionale annualmente alla data stabilita con deliberazione della Giunta regionale di cui all'articolo 15, comma 1 ed avendo riferimento agli obiettivi il cui termine di conseguimento è già scaduto alla data di accertamento. L'ammontare dell'imposta è in ogni caso ricalcolato annualmente, tanto in aumento che in diminuzione, a decorrere dalla data di riferimento dell'accertamento ed in

relazione alle risultanze dello stesso.

6. Negli ambiti territoriali in cui la Comunità di ambito non è costituita, nell'ipotesi in cui gli accertamenti effettuati con decorrenza dall'anno 1999 evidenzino che l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 24 comma 1 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) non è stato raggiunto, il raggiungimento dell'obiettivo è considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito.

7. Negli ambiti ottimali dove la Comunità d'ambito è costituita, il raggiungimento dell'obiettivo di raccolta differenziata, di cui all'articolo 24 comma 1 del [decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22](#) è considerato con riferimento ai singoli comuni compresi nell'ambito fino al primo accertamento successivo all'adozione della tariffa di cui all'articolo 26 comma 2 lettera e).». Per l'interpretazione autentica di quanto disposto nel comma 4 del testo sostituito vedi l'[art. 3, L.R. 22 dicembre 1999, n. 70](#).

Art. 30-bis

Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani.

1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla [legge regionale 29 luglio 1996, n. 60](#) (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'[articolo 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549](#)), da ultimo modificata dalla [legge regionale 27 dicembre 2005, n. 70](#), è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro-capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle comunità d'ambito, e nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 205, comma 1, del D.Lgs. n. 152/2006, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal comune ⁽¹⁰⁹⁾.

4. Per i piccoli comuni in situazione di maggiore disagio, che possono essere destinatari del contributo di cui all'[articolo 4 della legge regionale 27 luglio 2004, n. 39](#) (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazioni di disagio. Modifiche alla [legge regionale 7 maggio 1985, n. 57](#) "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla [legge regionale 2 novembre 1999, n. 58](#) "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a 500 chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2, è ridotto di euro 3,00. Tale riduzione non può comportare la diminuzione del tributo dovuto al di sotto della misura minima prevista dall'[articolo 3, comma 29, della legge 28 dicembre 1995, n. 549](#) (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), modificato dall'[articolo 26 della legge 18 aprile 2005, n. 62](#).

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione dei rifiuti annui pro-capite, anche ai fini dell'applicazione dell'addizionale prevista al comma 8, è effettuato annualmente con atto del dirigente della competente struttura, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1. Tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del sistema informativo regionale ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5 e la ritardata

comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comportano l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della L. n. 549/1995.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui al comma 5. Dallo stesso termine si applica l'addizionale del 20 per cento ai comuni nella condizione di cui al comma 9, accertata dall'atto del dirigente della competente struttura.

8. L'addizionale del 20 per cento al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi, prevista dall'articolo 205, comma 3 del D.Lgs. n. 152/2006, è applicabile nelle ipotesi in cui non siano conseguiti a livello di ATO gli obiettivi minimi di raccolta differenziata, di cui all'articolo 205, comma 1.

9. L'addizionale di cui al comma 8 è versata alla Regione Toscana dai soggetti passivi individuati dall'articolo 3 della L.R. n. 60/1996, che la applicano ai comuni che nell'ambito dell'ATO di appartenenza non hanno raggiunto gli obiettivi minimi di raccolta differenziata.

10. Una quota pari al 90 per cento delle somme effettivamente incassate ai sensi del comma 8 è rassegnata sui bilanci degli esercizi successivi per il finanziamento di interventi diretti a ridurre la produzione di rifiuti nonché ad incentivare il sistema di raccolta differenziata secondo le modalità di cui alla [legge regionale 19 marzo 2007, n. 14](#) (Istituzione del piano regionale di azione ambientale). La restante quota del 10 per cento è destinata alle province per l'esercizio delle funzioni di controllo e con le modalità di riparto previste dalla L.R. n. 60/1996 ⁽¹¹⁰⁾

(109) Comma così modificato dall'[art. 22, L.R. 22 novembre 2007, n. 61](#).

(110) Il presente articolo, aggiunto dall'[art. 16, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#), poi modificato dall'[art. 6, L.R. 20 dicembre 2004, n. 71](#), successivamente sostituito dall'[art. 9, L.R. 27 dicembre 2005, n. 70](#) (poi corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 aprile 2006, n. 12, parte prima), è stato nuovamente così sostituito dall'[art. 43, L.R. 27 luglio 2007, n. 40](#) e poi modificato come indicato nella nota che precede. Il testo precedente era così formulato: «Art. 30-bis. Disposizioni per la determinazione dell'ammontare del tributo speciale dovuto per il deposito in discarica dei rifiuti urbani ed assimilati agli urbani. 1. A decorrere dal 1° gennaio 2006 il tributo disciplinato dalla [legge regionale 29 luglio 1996, n. 60](#), (Disposizioni per l'applicazione del tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi di cui all'[art. 3 della L. 28 dicembre 1995, n. 549](#)) e successive modifiche, è determinato, per i rifiuti urbani ed assimilati agli urbani, sulla base dei due seguenti parametri riferiti a ciascun comune:

a) grado di efficienza della raccolta differenziata, espresso in percentuale rispetto alla quantità complessiva di rifiuti prodotti;

b) produzione annua pro-capite di rifiuti.

2. L'ammontare del tributo dovuto è calcolato secondo gli scaglioni stabiliti dalla tabella riportata nell'allegato B alla presente legge.

3. Per i comuni ricadenti negli ATO che hanno provveduto alla costituzione delle Comunità d'Ambito secondo quanto previsto all'articolo 23, e nei quali sia stato conseguito l'obiettivo di raccolta differenziata di cui all'articolo 24, comma 1, del decreto, la quota di tributo relativa alla raccolta differenziata è determinata sulla base degli obiettivi raggiunti dall'ATO, se più favorevoli rispetto a quelli raggiunti dal Comune.

4. Per i comuni di cui alla [legge regionale 27 luglio 2004, n. 39](#) (Norme a favore dei comuni montani e dei piccoli comuni in situazione di disagio. Modifiche alla [legge regionale 7 maggio 1985, n. 57](#) "Finanziamenti per la redazione e l'attuazione di piani di recupero del patrimonio edilizio esistente". Modifiche alla [legge regionale 2 novembre 1999, n. 58](#) "Norme sulla tutela dell'artigianato artistico e tradizionale toscano e disposizioni in materia di oneri contributivi per gli apprendisti artigiani"), i quali, abbiano prodotto una quantità di rifiuti inferiore o pari a cinquecento chilogrammi per abitante l'anno, l'ammontare del tributo dovuto ai sensi dei commi 1 e 2 è ridotto di euro 3,00.

5. L'accertamento dei livelli di raccolta differenziata e di produzione di rifiuti annui pro-capite è effettuato annualmente con provvedimento dirigenziale, entro la data e secondo le modalità stabilite dalla deliberazione di cui all'articolo 15, comma 1; tale deliberazione, avuto riguardo anche agli standard del Sistema Informativo regionale Ambientale (SIRA), individua i formati, i termini e le modalità di trasmissione dei dati, che i comuni sono tenuti a comunicare ai fini della suddetta certificazione.

6. Ai fini di cui al presente articolo, l'omessa comunicazione dei dati di cui al comma 5, e la ritardata comunicazione degli stessi oltre sessanta giorni dal termine stabilito comporta l'applicazione del tributo nella misura massima di 25,82 euro a tonnellata, prevista dall'articolo 3 della L. n. 549/1995 e successive modifiche.

7. L'ammontare del tributo è annualmente rideterminato a decorrere dal primo giorno del trimestre immediatamente successivo all'adozione della deliberazione regionale di cui all'articolo 15, comma 1.»

Art. 30-ter

Trattamento dei rifiuti.

[1. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 30-bis, comma 1, si considerano trattati i rifiuti sottoposti ai processi meccanici, fisici, termici, chimici o biologici, atti a modificare la natura e le caratteristiche del rifiuto "tal quale", al fine di conseguire i seguenti effetti:

a) favorire il recupero di materiali o di energia;

b) facilitare il trasporto ai luoghi di effettuazione delle successive fasi di recupero o di smaltimento finale;

c) ridurre la quantità e le componenti biodegradabili del rifiuto residuo destinato allo smaltimento in discarica, nonché la produzione di percolazioni e di emissioni di biogas, in conformità con gli obiettivi posti in materia dalla [Direttiva 1999/31/CE](#) del Consiglio, relativa alle discariche di rifiuti.

2. [Le frazioni di materiale in uscita dagli impianti di trattamento di cui al comma 1, quali la Frazione organica stabilizzata (F.O.S.) e la frazione secca non classificabile come Combustibile derivante dai rifiuti (C.D.R.), qualora non vengano effettivamente riutilizzati, ai sensi degli articoli 27 e 28, nonché 31 e 33 del decreto, ma siano avviati allo smaltimento in discarica, sono soggetti al tributo di cui alle lettere b) e d) del comma 1 dell'articolo 30-bis] ⁽¹¹¹⁾.

3. Le definizioni di scarti, sovralli e scorie, si riferiscono a quei materiali che il sistema impiantistico di trattamento, di cui al comma 1, produce quale residuo della lavorazione. Ai fini di cui alla presente legge, ed altresì per l'applicazione del tributo di cui alla L. n. 549/1995, la classificazione quali rifiuti speciali, ai sensi dell'articolo 7 comma 3, lettera g), del decreto, è riservata esclusivamente a tali materiali] ⁽¹¹²⁾.

(111) Comma abrogato dall'[art. 2, L.R. 22 dicembre 2006, n. 64](#).

(112) Articolo aggiunto dall'[art. 17, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#), poi così modificato come indicato nella nota che precede, e successivamente abrogato dall'[art. 44, L.R. 27 luglio 2007, n. 40](#).

Disposizioni transitorie.

1. Fino all'approvazione di un nuovo Piano regionale, ai sensi dell'art. 10, resta valido il Piano regionale approvato con Delib.C.R. 8 aprile 1998, n. 88. Tale piano produce gli effetti di cui all'art. 13 ⁽¹¹³⁾.
2. [Fino all'entrata in vigore dei Piani provinciali approvati ai sensi dell'art. 12, si applicano i Piani regionali approvati ai sensi della *L.R. 13 novembre 1984, n. 65* «Norme per lo smaltimento dei rifiuti solidi e dei fanghi». Le province entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge possono richiedere alla Giunta regionale la verifica di conformità delle scelte dei Piani suddetti e delle loro varianti al Piano regionale, salvo che le Province non intendano modificarli. Le integrazioni e modifiche all'esistente seguono la procedura prevista dall'art. 12 contestualmente ad una informazione delle parti già approvate. Le localizzazioni di impianti previste nei Piani provinciali approvati dai rispettivi Consigli ai sensi della *L.R. n. 65 del 1984* prima della decadenza prevista dalla disposizione transitoria di cui all'art. 13, comma 4, della *L.R. 12 gennaio 1995, n. 4* e non approvati dalla Regione per la successiva decadenza prevista dalla norma transitoria richiamata, sono considerate conformi, su richiesta della provincia, qualora la Giunta regionale ne verifichi la coerenza con quanto previsto dal Piano regionale di cui all'art. 22 del decreto] ⁽¹¹⁴⁾.
3. [Sino all'adozione del piano di bonifica di cui all'art. 9, comma 2, resta in vigore il Piano regionale di bonifica delle aree inquinate approvato ai sensi della *L.R. n. 29 del 1993*. Solo con l'adozione del piano di cui all'art. 9, comma 2, si producono gli effetti di cui all'art. 20, commi 1 e 4] ⁽¹¹⁵⁾.
4. [Le direttive tecniche e procedurali di cui all'art. 5, comma 1, lett. e), relative all'espletamento delle funzioni attribuite dalla presente legge agli enti locali, sono approvate entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge; in prima applicazione e fino all'approvazione delle suddette direttive, conservano validità le direttive approvate dalla Giunta regionale ai sensi della *L.R. 12 gennaio 1995, n. 4* e della *L.R. n. 29 del 1993*] ⁽¹¹⁶⁾.
5. [Per i progetti di bonifica e/o di messa in sicurezza non conclusi alla data di entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale attribuisce agli enti competenti ai sensi della presente legge la conclusione del procedimento] ⁽¹¹⁷⁾.
6. Fino all'approvazione dei piani industriali, i flussi di rifiuti sono autorizzati con atti congiunti delle Province di provenienza e di quelle di destinazione, sentite le Comunità di ambito interessate, ove costituite.
7. [In prima applicazione, i Piani provinciali di cui all'art. 11 sono approvati entro centottanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge] ⁽¹¹⁸⁾.

(113) Comma così sostituito dall'art. 1, *L.R. 18 giugno 1998, n. 34*.

(114) Comma abrogato dall'art. 23, *L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(115) Comma abrogato dall'art. 23, *L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(116) Comma abrogato dall'art. 23, *L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(117) Comma abrogato dall'art. 23, *L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

(118) Comma abrogato dall'art. 23, *L.R. 22 novembre 2007, n. 61*.

Art. 31-bis

Disposizioni transitorie concernenti l'applicazione del tributo speciale di cui all'articolo 30-bis ⁽¹¹⁹⁾.

1. Per l'anno d'imposta 2006, sino all'adozione del provvedimento regionale di accertamento di cui all'art. 30-bis, comma 5, il tributo si determina in acconto con riferimento esclusivo alla quota relativa al grado di efficienza della raccolta differenziata, così come accertato dal provvedimento regionale adottato nell'anno 2005 ⁽¹²⁰⁾.

2. I conguagli derivanti dall'applicazione della quota relativa alla produzione pro-capite di rifiuti per anno, sono effettuati in sede di versamento del tributo concernente il quarto trimestre 2006 ⁽¹²¹⁾.

⁽¹¹⁹⁾ Rubrica così corretta con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 aprile 2006, n. 12, parte prima.

⁽¹²⁰⁾ Comma così corretto con avviso di rettifica pubblicato nel B.U. 14 aprile 2006, n. 12, parte prima.

⁽¹²¹⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 11, L.R. 27 dicembre 2005, n. 70*, poi così corretto come indicato nelle note che precedono.

Art. 31-ter

Disposizioni transitorie concernenti l'addizionale al tributo speciale per il deposito in discarica dei rifiuti solidi.

1. In sede di prima applicazione l'addizionale prevista dall'articolo 30-bis, comma 8, si applica a decorrere dal secondo trimestre successivo all'adozione dell'atto del dirigente della competente struttura di cui all'articolo 30-bis, comma 5, relativo all'accertamento dei livelli di raccolta differenziata raggiunti nell'anno 2006 ⁽¹²²⁾.

⁽¹²²⁾ Articolo aggiunto dall'*art. 45, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*.

Art. 32

Abrogazioni.

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, ad eccezione dell'*articolo 10 della L.R. 19 agosto 1988 n. 60*, dell'*art. 4 della L.R. 6 settembre 1993 n. 64*, il comma 5 della *L.R. 2 settembre 1989 n. 61* e dell'*art. 4 della L.R. 4 aprile 1995 n. 35* che sono riferiti alla A.R.R.R., sono abrogate:

- la *L.R. 19 agosto 1988, n. 60* «Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»;

- la *L.R. 2 settembre 1989, n. 61* «Modifiche ed integrazioni alla *L.R. n. 60 del 1988* - Norme per la limitazione ed il recupero dei rifiuti»;

- la [L.R. 22 marzo 1990, n. 19](#) «Costituzione Agenzia regione recupero risorse S.p.A. art. 10 [L.R. n. 60 del 1988](#)»;

- la [L.R. 12 maggio 1993, n. 29](#) «Criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica»;

- la [L.R. 6 settembre 1993, n. 64](#) «Disciplina delle materie prime secondarie - Catasto rifiuti ed osservatorio regionale sui rifiuti e sulle M.P.S. - Modifiche ed integrazione alla [L.R. 19 agosto 1988, n. 60](#) - Norme per la limitazione e il recupero dei rifiuti»;

- la [L.R. 7 novembre 1994, n. 85](#) «Integrazione alla [L.R. 12 maggio 1993, n. 29](#) recante criteri di utilizzo di aree inquinate soggette a bonifica»;

- la [L.R. 12 gennaio 1995, n. 4](#) «Norme per lo smaltimento dei rifiuti»;

- la [L.R. 4 aprile 1995, n. 35](#) «Contributi per interventi urgenti a sostegno infrastrutture per lo smaltimento dei rifiuti e di bonifica di siti inquinati e modifiche alla [L.R. n. 60 del 1988](#), alla [L.R. n. 29 del 1993](#) e alla [L.R. n. 4 del 1995](#)»;

- la [L.R. 28 giugno 1996, n. 47](#) «Modifiche ed integrazioni della [L.R. 12 gennaio 1995, n. 4](#) e successive modificazioni recante «Norme per lo smaltimento dei rifiuti»»;

- la [L.R. 17 dicembre 1992, n. 55](#) «Procedure per l'individuazione dei siti di cava e discarica necessari alla realizzazione delle opere pubbliche e per l'utilizzo prioritario delle materie prime secondarie», articoli 7, 9 e 11.

2. Sono fatte salve le obbligazioni assunte fino alla data di entrata in vigore della presente legge e derivanti dall'[art. 16 della L.R. 12 gennaio 1995, n. 4](#) e dall'[art. 6 della L.R. 12 maggio 1993, n. 29](#).

2-bis. L'[articolo 3 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 70](#) (Modifiche ed interpretazione autentica della [L.R. 18 maggio 1998, n. 25](#), concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogato ⁽¹²³⁾.

2-ter. La [legge regionale 31 agosto 2000, n. 71](#) (Modifiche alla [L.R. 18 maggio 1998, n. 25](#) "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati", come modificata dalla [L.R. 22 dicembre 1999, n. 70](#) "Modifiche ed interpretazione autentica della [L.R. 18 maggio 1998, n. 25](#), concernente: "Norme per la gestione dei rifiuti e la bonifica dei siti inquinati") è abrogata ⁽¹²⁴⁾.

(123) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 1, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#).

(124) Comma aggiunto dall'[art. 18, comma 2, L.R. 26 luglio 2002, n. 29](#).

Allegato A ⁽¹²⁵⁾

Tabella determinazione ammontare tributo - articolo 30-bis

Efficienza raccolta differenziata (%)	Produzione rifiuti urbani e assimilati kg/ab/anno			
	Produz</=500	500<produz</=650	650<produz</=800	produz>800
	Euro/t	Euro/t	Euro/t	Euro/t
RD<30	18	20	22	23
30=RD<35	13	15	17	18
35=RD<40	10	12	14	15
RD40	8	10	13	14

(125) Il presente allegato, aggiunto dall'*art. 10, L.R. 27 dicembre 2005, n. 70*, è stato poi così sostituito dall'*art. 46, comma 1, L.R. 27 luglio 2007, n. 40*, a decorrere dal 1° gennaio 2008 e così rinominato (dalla stessa data) dal comma 2 del medesimo articolo (in origine era l'allegato B). Il testo originario di detto allegato, in vigore fino al 31 dicembre 2007, è il seguente:

Tabella determinazione ammontare tributo - articolo 30-bis

Efficienza raccolta differenziata (%)	Produzione rifiuti urbani e assimilati kg.ab/anno			
	produz. < 500	500 < produz. <= 650	650 < produz. <= 800	produz. > 800
Tributo (€/t)		1,00	2,00	3,00
RD < 25	19,00	20,00	21,00	22,00
25 <= RD < 35	14,00	15,00	16,00	17,00
35 <= RD	11,00	12,00	13,00	14,00

L'allegato soprariportato è stato rinominato come allegato A per colmare una lacuna esistente nel testo della presente legge, in quanto l'unico allegato ivi citato (nella versione originaria dell'*art. 30-bis*) era l'allegato B, aggiunto, unitamente a detto *art. 30-bis*, dalla L.R. n. 70/2005 soprarichiamata.
